

GIOVAN BATTISTA PICHIERRI
ARCIVESCOVO DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE DI NAZARETH




DECRETI SINODALI



2 febbraio 2016



DECRETI SINODALI



GIOVAN BATTISTA PICHIERRI
ARCIVESCOVO DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE DI NAZARETH

Prot. n. 2546/16

Con decreto arcivescovile Prot. n. 1046/05 in data 2 giugno 2005 venne promulgato lo Statuto della Curia Arcivescovile di Trani – Barletta – Bisceglie per consentire una maggiore unità di indirizzo, di coordinamento, di azione degli uffici e dei servizi diocesani.

L'esperienza di questi anni e il Sinodo Diocesano celebrato nel 2015 ha mostrato la necessità di provvedere a un nuovo Statuto come strumento di comunione e organizzazione ecclesiale.

Pertanto, sentito il parere favorevole dei nostri collaboratori;

viste le indicazioni del Libro del Primo Sinodo Diocesano "Per una Chiesa mistero di comunione e missione", *Costituzioni*, 28;

in virtù della Nostra potestà ordinaria

APPROVIAMO

l'accluso **Statuto della Curia Arcivescovile di Trani – Barletta – Bisceglie**

che entrerà in vigore il 2 febbraio 2016, festa della Presentazione di Gesù al Tempio, abrogando lo Statuto del 2005 e tutte le precedenti disposizioni contrarie o non conformi.

Trani, 26 gennaio 2016

XXV Anniversario di ordinazione episcopale

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

(Mons. Giuseppe Asciano)

L'ARCIVESCOVO

(Mons. Giovan Battista Pichierri)

STATUTO DELLA CURIA DIOCESANA

Introduzione

La cura misericordiosa di Cristo, che con i gesti e le parole ha rivelato il volto del Padre continua attraverso l'opera evangelizzatrice della Chiesa che nello stile di comunione manifesta la sua missione. Attraverso l'opera dell'Arcivescovo e della comunità ecclesiale il Volto di Cristo deve essere presentato a tutti gli uomini che Egli ama. Mosso da tale desiderio dopo un cammino di discernimento comunitario, provvedo a fornire alla Chiesa diocesana uno strumento perché ogni giorno sia manifesta la fedeltà al Vangelo e il servizio al Popolo santo sotto l'azione dello Spirito.

La Chiesa di Trani - Barletta - Bisceglie cammina in uno spirito di comunione, così a partire dal 30 settembre 1986, con l'unificazione dell'Arcidiocesi, i Pastori si sono premurati di organizzare la Curia perché la loro cura pastorale, con la Grazia di Dio, potesse essere efficace.

Il 2 giugno 2005 ho approvato lo statuto della Curia, che ha mirato ad un rinnovato slancio missionario nella Diocesi.

Nel 2015 la Chiesa diocesana ha celebrato il Sinodo diocesano, in seno al quale ho maturato la decisione di dover rinnovare la struttura della Curia sulla base di quanto i membri del popolo di Dio hanno potuto esprimere nell'assemblea ecclesiale.

Pertanto dopo un successivo lavoro sinodale condotto da una équipe, posso presentare alla Chiesa tale nuovo strumento.

Il nuovo statuto, così come suggerito nel Sinodo del 2015, tiene conto dell'esperienza maturata fino a questo momento e l'arricchisce con le osservazioni nate dalla effettiva operatività, dall'esigenza di snellire e rendere flessibili le strutture organizzative lasciandosi tuttavia ispirare dalle indicazioni che il Santo Padre Francesco ha dato alla Chiesa e quanto la Conferenza Episcopale Italiana indica come opportuno.

Il principale aggiornamento concerne nella soppressione delle dodici commissioni e della organizzazione della Curia in quattro ambiti: Ambito affari generali; Ambito tecnico amministrativo, Ambito giuridico e Ambito pastorale.

L'Ambito pastorale diocesano è organizzato in cinque Settori, coordinati dai Vicari Territoriali incaricati:

Settore Koinonia-Popolo di Dio;

Settore Profezia-Evangelizzazione;

Settore Liturgia e santificazione;

Settore Diaconia e testimonianza della carità;

Settore Pastorale Integrata.


Auspichiamo che tale nuova organizzazione possa educare tutti gli operatori pastorali ad operare con maggiore coordinamento, senza dispersione di forze e valorizzando carismi e ministeri maturati nella Chiesa. Il Vicario episcopale incaricato avrà cura di coltivare la comunione e la organica funzionalità degli uffici e servizi che si troveranno nel settore di riferimento.

Tale articolazione più agile e snella vuole, altresì, favorire il coordinamento tra alcuni uffici particolarmente affini.


Nell'affidare questo nuovo statuto della Curia, desidero tenere in guardia la Comunità diocesana dalla tentazione pelagiana così come Papa Francesco ha chiesto alla Chiesa italiana, quella tentazione che *"spinge la Chiesa a non essere umile, disinteressata e beata. E lo fa con l'apparenza di un bene. Il pelagianesimo ci porta ad avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette perché astratte. Spesso ci porta pure ad assumere uno stile di controllo, di durezza, di normatività. La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento preciso. In questo trova la sua forza, non nella leggerezza del soffio dello Spirito. Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate che neppure culturalmente hanno capacità di essere significative. La dottrina cristiana non è un sistema chiuso incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare. Ha volto non rigido, ha corpo che si muove e si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cristiana si chiama Gesù Cristo"* (Discorso ai Rappresentanti del V Convegno nazionale della Chiesa Italiana, Firenze 10 novembre 2015). Per cui nel rinnovare il passo del nostro pellegrinaggio chiediamo al Signore di essere docili all'azione dello Spirito per operare secondo il suo soffio e non *"per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri"* (Fil 2,1-4).




Mi auguro che il nuovo Statuto aiuti la Curia Arcivescovile ad assumere in modo sempre più coerente quello stile di lavoro improntato al criterio della comunione – collaborazione - corresponsabilità, sperimentato nelle Assemblee sinodali, e richiesto come necessario per sostenere e promuovere l'impegno missionario cui è chiamata, soprattutto in questi anni, la Chiesa diocesana.


Titolo II
Struttura della Curia




Titolo III
Affari Generali
coordinatore:
Moderatore di Curia









Indice

Titolo I

NATURA E FINALITÀ DELLA CURIA

Art. 1	L'Arcivescovo e la Curia diocesana	12
Art. 2	Lo stile della Curia	12
Art. 3	Il Piano Pastorale Diocesano	12

Titolo II

STRUTTURA DELLA CURIA

Art. 4	Struttura della Curia	13
Art. 5	Ambiti	13
Art. 6	Definizioni	13
Art. 7	Vicario generale	14
Art. 8	Il Moderatore di Curia	14
Art. 9	Vicari Episcopali territoriali	15
Art. 10	Il Vicario Giudiziale	16
Art. 11	Nomina e ruolo dei Direttori e Responsabili degli Uffici-Servizi	16
Art. 12	Composizione degli Uffici e dei Servizi	16
Art. 13	Diritti, obblighi e compiti di tutti coloro che operano in Curia	16
Art. 14	Organismi Collegiali	17

Titolo III

AMBITO AFFARI GENERALI

Art. 15	Il Cancelliere arcivescovile	17
Art. 16	Cancelleria	18
Art. 17	Archivi diocesani	19
Art. 18	Archivio corrente	19
Art. 19	Archivio segreto	20
Art. 20	Archivio storico	20
Art. 21	Segreteria Pastorale	21
Art. 22	Ufficio Stampa	21
Art. 23	Servizio Informatico Diocesano	22

Titolo IV

AMBITO TECNICO AMMINISTRATIVO

Art. 24	Economo diocesano	22
Art. 25	Compiti dell'Economo diocesano	23
Art. 26	Ulteriori compiti	24
Art. 27	Ufficio Economato Diocesano	24
Art. 28	Servizio Diocesano per la Promozione del Sostegno Economico della Chiesa	25
Art. 29	Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici	25
Art. 30	Servizio per l'Edilizia di Culto	25

Art. 31	Servizio Diocesano Tecnico-edilizio	26
Art. 32	Servizio per i Problemi Giuridici e Osservatorio Legislativo	27
Titolo V		
AMBITO GIURIDICO		
<i>Tribunale Ecclesiastico Diocesano</i>		
Art. 33	Tribunale Ecclesiastico Diocesano	27
Art. 34	Finalità e competenze	28
Titolo VI		
AMBITO PASTORALE DIOCESANO		
<i>A. Settore Koinonia – Popolo di Dio</i>		
Sezione Clero		
Art. 35	Sezione Clero	28
Art. 36	Servizio per la Formazione Permanente del Clero	29
Art. 37	Commissione per la valutazione dei candidati all'Ordine Sacro	29
Art. 38	Centro Diocesano Vocazioni	30
Sezione Vita Consacrata, Ordo Virginum e Ordo Viduarum		
Art. 39	Sezione Vita Consacrata, Ordo Virginum e Ordo Viduarum	30
Art. 40	Consulta Diocesana per la Vita Consacrata	31
Art. 41	Ordo Virginum e Viduarum	31
Sezione Laicato, Famiglia e vita		
Art. 42	Sezione Laicato, Famiglia e Vita	31
Art. 43	Ufficio Famiglia e Vita	32
Art. 44	Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile	33
Art. 45	Servizio Pastorale per le Confraternite	34
Art. 46	Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali	34
<i>B. Settore Profezia - Evangelizzazione</i>		
Art. 47	Settore Profezia - Evangelizzazione	35
Art. 48	Ufficio per la Catechesi	35
Art. 49	Servizio per il Catecumenato	36
Art. 50	Servizio Apostolato Biblico	36
Art. 51	Servizio per le Persone Disabili	37
Art. 52	Servizio per le Persone Sorde	37
Art. 53	Ufficio Evangelizzazione e Cooperazione tra i Popoli	37
Art. 54	Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso	38
Art. 55	Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica	39
Art. 56	Ufficio per l'Educazione Cattolica, Scuola e Università	39

Art. 57	Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali	40
Art. 58	Servizio per il Coordinamento delle Attività Culturali	41
Art. 59	Ufficio Pastorale del Tempo libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggi	42
Art. 60	Istituto Superiore di Scienze Religiose	42
Art. 61	Scuola di Formazione per gli Operatori Pastoralisti	42
<i>C. Settore Liturgia e Santificazione</i>		
Art. 62	Settore Liturgia e Santificazione	43
Art. 63	Ufficio Liturgico e Pietà popolare	43
Art. 64	Servizio per la Pietà popolare	44
Art. 65	Servizio per la Musica Sacra	44
Art. 66	Ufficio per i Ministeri istituiti (Centro Iniziazione Ministeri)	44
Art. 67	Ufficio per le Cause dei Santi	45
<i>D. Settore Diaconia - Testimonianza della Carità</i>		
Art. 68	Settore Diaconia – Testimonianza della Carità	45
Art. 69	Ufficio Caritas	46
Art. 70	Servizio nelle Carceri	47
Art. 71	Ufficio della Pastorale della Salute	47
Art. 72	Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute	48
Art. 73	Ufficio Problemi Sociali e Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato	48
Art. 74	Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro	49
Art. 75	Servizio Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato	49
Art. 76	Ufficio Migrazioni	49
<i>E. Settore Pastorale Integrata</i>		
Art. 77	Settore Pastorale Integrata	50

■ Titolo I

Natura e finalità della Curia

Art. 1 - L'Arcivescovo e la Curia diocesana

L'Arcivescovo, come pastore proprio della Chiesa diocesana, guida il popolo di Dio verso il Regno che viene e con il suo zelo apostolico, la prudenza evangelica e la testimonianza della vita, porta il gregge all'incontro col Pastore eterno. Per esprimere la propria carità pastorale nei suoi vari aspetti, egli si avvale dell'ausilio della Curia diocesana (cfr. *Costituzioni*, 28).¹

Essa è l'insieme ordinato delle persone e degli uffici che aiutano stabilmente l'Arcivescovo nella cura pastorale della Diocesi.

Art. 2 - Lo stile della Curia

§ 1. Ogni attività svolta dalla Curia è per natura pastorale; a questa, pertanto, sono ordinate le attività di ordine giuridico e amministrativo. Le attività proposte e promosse convergono verso un autentico stile ecclesiale per vivere la continua conversione del cuore e della mente a Gesù Cristo (cfr. *Costituzioni*, 24).

§ 2. Il fine di ogni attività svolta nella Curia è quello di promuovere l'annuncio del Vangelo, la vita di fede, di speranza e di carità della Comunità ecclesiale, secondo gli orientamenti del Piano Pastorale Diocesano, ponendosi al servizio di tutte le realtà ecclesiali della Diocesi (cfr. *Costituzioni*, 25).

§ 3. Nello svolgimento di ogni sua funzione e attività, la Curia dovrà sempre agire secondo uno stile collegiale e operare in modo da favorire e consolidare la comunione e l'unità pastorale della Comunità diocesana (cfr. *Costituzioni*, 19).

Art. 3 - Il Piano Pastorale Diocesano

L'Arcivescovo orienta la vita della Diocesi attraverso il Piano Pastorale Diocesano e ne indica la scansione, dopo aver ascoltato il Consiglio Episcopale, il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano. Gli Uffici e i Servizi di Curia, organicamente ordinati, aiuteranno l'Arcivescovo nel raggiungimento degli obiettivi posti (cfr. *Costituzioni*, 27).

¹ L'indicazione *Costituzioni* con il numero che segue rimanda alle *Costituzioni* di questo Libro Sinodale con relativa numerazione.

■ Titolo II

Struttura della Curia

Art. 4 - Struttura della Curia

La Curia della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie è strutturata in modo che sia assicurato un profilo organico di unità e di funzionalità.

Essa si compone di persone ed aree pastorali in cui confluiscono i settori, gli uffici ed i servizi così articolati:

1. Vicario generale
2. Moderatore di Curia
3. Vicari Episcopali territoriali
4. Vicario Giudiziale
5. Organismi collegiali

Art. 5 - Ambiti

§ 1. Gli Uffici e i Servizi e gli altri organismi della Curia sono raggruppati in 4 ambiti, allo scopo di favorire il coordinamento e una sinergia pastorale ordinata, funzionale ed efficace:

1. Ambito affari generali, coordinato dal Moderatore di Curia
2. Ambito tecnico amministrativo, coordinato dal Moderatore di Curia
3. Ambito giuridico, coordinato dal Vicario Giudiziale
4. Ambito pastorale, coordinato dai Vicari Episcopali territoriali designati dall'Arcivescovo.

§ 2. Ogni ambito è costituito da uffici e servizi.

L'ambito pastorale diocesano è organizzato in cinque Settori:

1. Settore Koinonia - Popolo di Dio;
2. Settore Profezia-Evangelizzazione;
3. Settore Liturgia e Santificazione;
4. Settore Diaconia e Testimonianza della Carità;
5. Settore Pastorale Integrata.

Ogni settore è coordinato da un Vicario episcopale territoriale designato dall'Arcivescovo.

Art. 6 - Definizioni

Circa i profili degli Uffici e degli altri organismi della Curia diocesana valgono le seguenti definizioni:

- a) gli *Ambiti* sono quattro, individuati con riferimento all'omogeneità delle diverse competenze, al fine di favorire un migliore coordinamento e un'azione pastorale ordinata ed efficace;
- b) i *Settori* sono campi di attività della Diocesi e sono guidati da un Vicario Episcopale territoriale incaricato;
- c) le *Sezioni* sono ambiti specifici di cui è costituita la vita ecclesiale e sono affidate a un Responsabile cui compete il coordinamento della medesima;
- d) gli *Uffici* sono costituiti stabilmente, svolgono funzioni specifiche, sono retti da un *Direttore* e possono essere articolati in più Servizi;
- e) i *Servizi* sono costituiti stabilmente come gli Uffici, ma svolgono funzioni più circoscritte e sono gestiti da un *Responsabile* o da un *Incaricato*;
- f) le *Consulte* sono costituite stabilmente, formate da persone che rappresentano le diverse realtà ecclesiali, sono coordinate da un *Presidente* e svolgono funzioni di coordinamento e di consulenza;
- g) i *Centri* sono strumenti di partecipazione e di lavoro utili per coinvolgere più persone in una specifica attività pastorale oppure per gestire sul piano operativo alcuni servizi. Essi sono guidati da un Responsabile.

Art. 7 - Vicario generale

Il Vicario generale costituisce il primo aiuto per l'Arcivescovo nel governo di tutta la Diocesi (cfr. can. 475, §1). Con la potestà ordinaria vicaria di cui è munito aiuterà l'Arcivescovo nella sua potestà esecutiva.

Art. 8 - Il Moderatore di Curia

§ 1. Spetta al Moderatore di Curia garantire l'unitarietà dell'azione della Curia, assumendone la direzione sotto l'autorità dell'Arcivescovo (cfr. can. 473, § 2).

§ 2. La responsabilità del Moderatore di Curia riguarda anzitutto l'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dell'intera struttura della Curia, sia per quanto attiene il personale, sia per quanto riguarda gli strumenti, d'intesa con l'Ufficio Economato.

§ 3. In attuazione del Piano Pastorale Diocesano, agendo in stretta collaborazione con l'Arcivescovo, il Moderatore di Curia ha anche il compito di coordinare l'azione dei Vicari episcopali incaricati per i settori pastorali e, per il loro tramite, dei diversi Uffici, servizi o consulte, particolarmente in riferimento alle iniziative proposte alle varie articolazioni della comunità diocesana.

§ 4. Uno specifico strumento di coordinamento affidato al Moderatore di Curia è il calendario annuale delle iniziative diocesane, promosse direttamente dalla Curia all'interno delle linee stabilite dal Piano Pastorale Diocesano e dai programmi annuali. L'elaborazione e l'aggiornamento del calendario diocesano prevede necessariamente la collaborazione dei Vicari episcopali incaricati per le aree pastorali. Proposte e suggerimenti in merito al calendario diocesano possono essere formulati, anche su richiesta del Moderatore di Curia, dei Vicari, da parte dei diversi Uffici, Servizi o Consulte, di altri soggetti ecclesiali e da parte degli Organismi diocesani di partecipazione.

Art. 9 - Vicari Episcopali territoriali

§1. Il territorio diocesano risulta essere organizzato in zone pastorali. L'Arcivescovo prepone ad ogni zona pastorale un Vicario Episcopale. Ad ogni Vicario Episcopale vengono assegnati dall'Arcivescovo i seguenti compiti (can. 476):

- a) favorire la comunione fra le comunità parrocchiali e le altre realtà ecclesiali presenti sul territorio di competenza, aiutandole a superare la tendenza alla chiusura nella propria parrocchia e a concretizzare, per la situazione della zona, le indicazioni del Piano Pastorale Diocesano e dei programmi annuali (cfr. *Costituzioni*, 8);
- b) raggiungere, mediante il dialogo e il confronto, un reale coordinamento dell'azione pastorale delle parrocchie per dare loro un dinamismo missionario;
- c) promuovere la fraternità e la formazione permanente dei presbiteri (cfr. *Costituzioni*, 98).

§2. Compete ai Vicari Episcopali territoriali:

- essere consultati dall'Arcivescovo, a sua discrezione, per gli affari riguardanti la zona pastorale;
- amministrare il sacramento della Cresima in casi particolari designati dall'Arcivescovo;
- informare il Arcivescovo di ogni situazione pastorale e amministrativa;
- partecipare alle riunioni specifiche convocate dal Arcivescovo;
- partecipare al Sinodo Diocesano.

§3. I Vicari Episcopali territoriali fanno parte del Consiglio Episcopale, del Consiglio Presbiterale, del Consiglio Pastorale Diocesano.

§4. Ad ogni Vicario Episcopale l'Arcivescovo attribuisce il coordinamento di un settore pastorale. Pertanto i Vicari Episcopali incaricati di un settore pastorale curano un determinato ambito delle attività utili o necessarie alla vita della Diocesi, provvedendo anche ad

assicurare, in accordo con il Moderatore di Curia, un efficace coordinamento dell'azione dei diversi Uffici, servizi o consulte a loro affidati, per il necessario sostegno alle attività pastorali delle parrocchie, delle zone pastorali di altre realtà ecclesiali presenti in Diocesi.

Art. 10 - Il Vicario Giudiziale

§1. La direzione del Tribunale Diocesano spetta al Vicario Giudiziale e, per quanto attiene alla sua funzionalità e organizzazione, si riferisce alla struttura della Curia e, quindi, alla direzione del Moderatore di Curia solo per quanto attiene gli aspetti gestionali (cfr. can. 1420).

§2. Svolge attività di studio e soluzione dei problemi giuridici- canonici sottoposti dall'Arcivescovo o ai diversi Uffici, Servizi e Consulte.

Art. 11 - Nomina e ruolo dei Direttori e Responsabili degli Uffici-Servizi

§1. La nomina dei Direttori, Responsabili e Presidenti che sovrintendono i diversi Uffici, Servizi e Consulte è riservata all'Arcivescovo e viene fatta in base a criteri di competenza, diligenza, senso ecclesiale. A tal scopo l'Arcivescovo si avvale della consultazione e dei suggerimenti del Vicario generale, del Moderatore di Curia, del Vicario Episcopale incaricato per il settore interessato.

§ 2. Per favorire l'avvicendamento tutti gli ufficiali della Curia diocesana sono nominati a tempo determinato di cinque anni. Possono, tuttavia, essere riconfermati nell'ufficio. Qualora la scadenza non fosse indicata nel decreto di nomina, s'intenderà sempre per cinque anni.

Art. 12 - Composizione degli Uffici e dei Servizi

Gli Uffici e i Servizi sono costituiti da:

- responsabile;
- membri proposti al Arcivescovo da ogni Consiglio Pastorale Zonale in base alla competenza richiesta dall'Ufficio o dal Servizio. Ogni Consiglio potrà proporre al massimo due membri per ogni Ufficio o Servizio.

Art. 13 - Diritti, obblighi e compiti di tutti coloro che operano in Curia

§ 1. L'azione di chi è chiamato a operare nell'ambito della Curia deve essere animata da quell'autentico spirito pastorale che è richiesto per un adeguato servizio alla Chiesa. L'organizzazione della Curia deve offrire, per quanto possibile, occasioni per una crescita in questo spirito, dando la possibilità di percorsi di formazione, non solo per acquisire com-

petenza e professionalità, ma anche per conoscere di più la realtà della Chiesa diocesana e le sue scelte pastorali. A coloro che operano nella Curia sono proposte anche occasioni di formazione.

§ 2. Le persone inserite nella struttura della Curia sono chiamate a vivere un atteggiamento di disponibilità e di collaborazione sia verso i colleghi, sia verso coloro che si rivolgono alla Curia dall'esterno.

§ 3. Tutti coloro che sono ammessi agli uffici della Curia devono: 1) promettere di adempiere fedelmente l'incarico secondo le modalità determinate dal Diritto o dall'Arcivescovo; 2) osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal Diritto o dall'Arcivescovo (can. 471). Coloro che ricevono la nomina canonica da parte dell'Arcivescovo devono effettuare formalmente la promessa di servizio fedele alla presenza del Moderatore di Curia. A tutti è richiesta riservatezza sulle questioni trattate, soprattutto quelle che coinvolgono aspetti personali.

§ 4. Tutti sono tenuti al rispetto verso le cose e le attrezzature della Curia e a un criterio di economicità ed efficacia nell'utilizzo di esse.

Art. 14 - Organismi Collegiali

Gli Organismi collegiali (Collegio dei Consultori, Consiglio Episcopale, Consiglio Presbiterale, Consiglio Pastorale Diocesano, Consiglio Pastorale Zonale, Consiglio Diocesano per gli Affari Economici) sono presenti nella vita della Diocesi e opereranno secondo quanto stabilito dal Codice di Diritto Canonico e da statuti propri (cfr. *Costituzioni*, 20).

Titolo III

Ambito affari generali

Art.15 - Il Cancelliere arcivescovile

§ 1. Il Cancelliere, nominato dall'Arcivescovo a norma dei cann. 482-483, deve essere un sacerdote di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto (can. 483 §2).

§ 2. Ha l'incarico principale che "consiste nel provvedere che gli atti della Curia siano redatti compiutamente" (can. 482 § 1).

§ 3. Secondo l'opportunità, il Cancelliere può essere affiancato da un Vice Cancelliere, che lo aiuta nell'espletamento delle sue funzioni (cfr. can. 482 § 2).

Art. 16 - Cancelleria

§ 1. La Cancelleria è lo strumento operativo diretto del Cancelliere ed è retto da un regolamento proprio, che ne definisce l'organico e le procedure dei vari atti.

§ 2. Essa opera anche attraverso delle sezioni nelle zone pastorali al fine di venire incontro alle esigenze dei fedeli nell'espletamento delle pratiche, specie quelle matrimoniali. In queste sezioni operano dei collaboratori di Curia che svolgono attività di controllo delle pratiche matrimoniali in dipendenza del Cancelliere.

§ 3. Il Cancelliere è anche Notaio, dirige l'Ufficio di Cancelleria ed esercita compiti previsti dai cann. 482-490.

§ 4. Attività notarili:

- a) compilazione, registrazione con protocollo e controfirma di tutti gli atti giuridici emanati dall'Arcivescovo: in particolare modo di tutte le nomine a incarichi o uffici di Curia, dandone comunicazione al Moderatore di Curia (cfr. cann. 474 e 484, § 1) e agli interessati secondo il diritto;
- b) sottoscrivere atti aventi pubblica fede (cfr. can. 483, § 1);
- c) redigere le pratiche in corso e apporvi la firma con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'anno (cfr. can. 484, § 2);
- d) esibire dalla registrazione con le dovute cautele, a chi ne faccia richiesta, gli atti e gli strumenti e dichiarare le copie conformi all'originale (cfr. can. 484 §3);
- e) presenziare e verbalizzare i possessi canonici (cfr. cann. 382 § 2, 404,527).

§ 5. Attività archivistiche:

custodire in archivio tutti i documenti in forma originale che riguardano la Diocesi, le parrocchie (cfr. cann. 482, § 1; 486, § 1; 413, § 1) e le persone.

§ 6. Attività di segreteria (cfr. can. 482, § 2):

- a) raccolta di atti ufficiali per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Diocesi;
- b) servizio di raccolta dati, registrazione e statistica della Diocesi;
- c) ricezione, smistamento e riscontro della corrispondenza;
- d) aggiornamento dell'annuario diocesano;
- e) comunicazione ordinaria della Curia con altri enti ecclesiastici e civili;
- f) preparazione di richieste o risposte, a nome dell'Arcivescovo o di altri Uffici, alla Santa Sede, alla CEI o alle altre Diocesi;
- g) gestione della cassa per i fabbisogni ordinari della Cancelleria;

- h) esecuzione di incarichi temporanei o permanenti, affidati dall'Arcivescovo o dal Vicario Generale;
- i) autorizza le riunioni delle Confraternite ed approva i relativi verbali;
- j) autorizza le processioni e le manifestazioni religiose.

§ 7. Attività di controllo:

- a) esercita il controllo della legittimità delle pratiche matrimoniali secondo la normativa della CEI (cfr. can. 1067 e il "Decreto generale sul matrimonio del 5 novembre 1990);
- b) concede il "nulla osta" per la celebrazione del sacramento o i permessi e le licenze per matrimoni fuori parrocchia, secondo le disposizioni dell'Arcivescovo;
- c) prepara le pratiche da presentare all'Ordinario per la concessione delle dispense e delle licenze.

Art. 17 - Archivi diocesani

§ 1. "Tutti i documenti che riguardano la Diocesi o le parrocchie devono essere custoditi con la massima cura" (can. 486 § 1). Perciò norme specifiche emanate dall'Arcivescovo garantiranno la buona tenuta, il coordinamento e l'accessibilità degli archivi diocesani.

§ 2. Secondo le indicazioni del Codice di Diritto Canonico gli archivi sono tre: l'archivio corrente, affidato alla responsabilità del Cancelliere; l'archivio segreto sotto la sola responsabilità dell'Arcivescovo; l'archivio storico, affidato alla responsabilità di un archivista.

Art. 18 - Archivio corrente

§ 1. L'archivio corrente (cfr. can. 482, § 1), sotto il diretto controllo del Cancelliere, custodisce in luogo sicuro, in formato cartaceo, tutti i documenti di interesse giuridico e amministrativo della Curia, ad eccezione di quelli riservati all'Arcivescovo che li custodirà nel suo archivio personale. Custodisce gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della Diocesi (cfr. can. 486, § 2).

§ 2. Le norme per la conservazione, registrazione, pubblicazione e riproduzione dei documenti dell'archivio diocesano sono regolate dal Codice di Diritto Canonico ai cann. 486-488; 491, § 3.

§ 3. Nell'archivio diocesano saranno custoditi con particolare cura:

- a) un esemplare originale di tutti gli atti e i documenti conservati negli archivi delle chiese della Diocesi (cfr. can. 491 § 1);

- b) i documenti e gli strumenti sui quali si fondano i diritti della Diocesi e degli enti ecclesiastici (cfr. can. 1284 § 2, 9);
- c) l'inventario, sempre aggiornato, dei beni ecclesiastici immobili, mobili preziosi e culturali (cfr. 1283, § 2-3);
- d) originali di tutti i documenti relativi alla istruttoria matrimoniale;
- e) copia degli atti anagrafici sacramentali delle parrocchie ("transunti" di battesimo, cresima, e atti di matrimonio);
- f) cartelle personali dei sacerdoti e dei diaconi permanenti, contenenti i dati anagrafici e curriculari con la relativa documentazione;
- g) il registro delle sacre ordinazioni e i relativi documenti (cfr. 1053 § 1);
- h) copia dei documenti riguardanti la dedicazione o la benedizione delle chiese (cfr. can. 1208);
- i) copia delle tavole e la documentazione delle pie fondazioni (can. 1306 § 2);
- j) libro dei catecumeni.

Art. 19 - Archivio segreto

L'Archivio segreto, previsto dai cann. 489-490, è sotto la sola responsabilità dell'Arcivescovo, custodito in un luogo idoneo e a lui esclusivamente riservato. Contiene tutti i "documenti che devono essere conservati sotto segreto" (can. 489, § 1), per evitare che, attraverso la loro conoscenza o pubblicazione, possa derivare scandalo o grave pregiudizio per l'onore, la giustizia e la carità. In particolare custodisce:

- a) le dispense da impedimento matrimoniale occulto concesse in foro interno non sacramentale (cfr. can. 1082);
- b) il registro dei matrimoni celebrati in segreto (cfr. can. 1133);
- c) le ammonizioni e le riprensioni di natura penale (cfr. can. 1339, § 3);
- d) gli atti istruttori del processo penale (cfr. can. 1719).

Art. 20 - Archivio storico

§ 1. Questo Archivio, distinto dai precedenti, è posto sotto la responsabilità di un archivista che custodisce "i documenti che hanno valore storico" (can. 491, § 2) e costituiscono testimonianze indispensabili per la conoscenza e lo studio della storia della comunità religiosa e civile.

§ 2. Nelle città di Trani, Barletta, Bisceglie e Corato sono istituiti quattro diversi archivi storici che, come enti culturali della Diocesi, devono essere guidati dal Direttore dell'Ufficio

Beni Culturali Diocesano secondo un regolamento approvato dall'Arcivescovo, per un proficuo coordinamento della loro gestione generale (funzionamento, apertura ai ricercatori, richieste finanziamenti, personale, ecc.).

§ 3. Ogni archivio storico è soggetto, oltre che alla normativa canonica (cfr. can. 491, §§ 2-3), a quella concordataria e alle leggi regionali in materia (cfr. Legge 34/1985).

Art. 21 - Segreteria Pastorale

§ 1. La Segreteria Pastorale aiuta il Moderatore di Curia nel coordinamento dei settori sezioni pastorali.

§ 2. La Segreteria Pastorale è formata da:

1. Segretario;
2. Direttore dell'Ufficio Stampa;
3. Applicato di segreteria;
4. Segreteria degli Uffici, Servizi e Consulte, i quali hanno il compito di afferire tutta la documentazione relativa alle specifiche attività.

§ 3. Ha il compito di:

- a) raccogliere tutta la documentazione e curare i rapporti con la Cancelleria;
- b) predisporre le lettere Circolari di ciascun Ufficio e Servizio Pastorale;
- c) aiutare il Moderatore di Curia a coordinare le attività delle varie Sezioni pastorali;
- d) stilare le sintesi del lavoro pastorale.

Art. 22 - Ufficio Stampa

L'Ufficio Stampa, è lo strumento che cura i rapporti della Diocesi con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione sociale ed è guidata da un direttore scelto in base alla sua perizia nell'ambito della comunicazione sociale.

In particolare:

- a) opera attraverso un rapporto diretto e costante con l'Arcivescovo ed è anche portavoce dell'Arcivescovo e della Curia;
- b) organizza le conferenze stampa, elabora e diffonde i comunicati stampa;
- c) cura i rapporti ufficiali con i giornalisti e gli organi d'informazione;
- d) cura i servizi di informazione dei vari uffici;
- e) invia le lettere circolari di ciascun Ufficio e Servizio Pastorale predisposte dalla Segreteria Pastorale;

- f) coordina la redazione del Bollettino Diocesano;
- g) cura la pubblicazione del periodico "In Comunione".

Art. 23 - Servizio Informatico Diocesano

All'interno dell'Ufficio Stampa opera il Servizio Informatico Diocesano che si occupa di coniugare le esigenze pastorali con i nuovi strumenti di comunicazione. È preposto alla progettazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature e dei servizi informatici presenti nella Curia diocesana ed è per questo un servizio interno alla Curia stessa. Tiene i contatti con il SICEI (Servizio Informatico della Conferenza Episcopale Italiana). È guidato da un Responsabile, nominato dall'Arcivescovo. Le finalità e le attività specifiche sono definite da un Regolamento interno.

Titolo IV

Ambito Tecnico amministrativo

Art. 24 - Economo diocesano

§ 1. L'Economo è nominato, sentito il collegio dei consultori e il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, per un quinquennio rinnovabile. A norma del can. 494 § 1 (cfr. CEI, Istruzione in materia amministrativa del 30-31 maggio 2005, 86), deve essere esperto in economia e distinto per onestà e riconosciuta integrità morale; non sia rimosso *durante munere* se non per causa grave, dopo aver ascoltato il parere del Collegio dei Consultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (can. 494, § 2).

§ 2. L'Economo amministra i beni della Diocesi, sotto l'autorità dell'Arcivescovo, secondo le direttive del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

§ 3. L'Economo è responsabile della gestione diretta dei beni diocesani in senso proprio, non di tutti i beni ecclesiastici, che sono di proprietà dei singoli enti ed hanno propri amministratori, sia pure sotto la vigilanza dell'autorità diocesana. Le sue funzioni sono di carattere essenzialmente esecutive.

§ 4. L'Economo, per assicurare il rapporto con la pastorale organica diocesana della gestione dei beni economici, è Relatore del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

§ 5. L'Economo diocesano per essere completamente libero nell'esercizio del suo ufficio non può essere parroco, a meno che non venga incaricato dall'Arcivescovo di svolgere la funzione di "commissario" per qualche situazione straordinaria e provvisoria.

§ 6. L'Economo per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di collaboratori a tempo pieno o parziale, nominati dall'Arcivescovo in base ad un organico appositamente esaminato dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Art. 25 - Compiti dell'Economo diocesano

È compito dell'Economo diocesano:

- a) amministrare, *“sub auctoritate Episcopi”* e secondo le direttive del Consiglio diocesano per gli affari economici, a norma dei cann. 494, §§ 3-4 e 1281-1289, nell'osservanza delle normative ecclesiali e civili vigenti, i beni mobili e immobili della Diocesi; le offerte dei fedeli (can. 1260, § 1); i contributi diocesani e di solidarietà da parte delle parrocchie, associazioni, Istituti di Vita consacrata ed altri enti (can. 1266); eseguire le assegnazioni della CEI per esigenze di culto e per iniziative caritative (cfr. articoli 41, 42 e 48 della legge 222/1985); i tributi ordinari e straordinari (can. 1263); le tasse di Curia su atti amministrativi e di Cancelleria (can. 1264) e su autorizzazioni per compimento di atti di straordinaria amministrazione (can.1281); i redditi fondiari, da capitale e diversi;
- b) redigere i bilanci, preventivo e consuntivo, delle spese correnti per la Diocesi e per le attività che ad essa fanno capo e sottoporli al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (can. 494 § 4), provvedendo anche ad un parziale rendiconto nel corso dell'anno, se appositamente richiesto in presenza di atti di straordinaria amministrazione;
- c) compilare e conservare i documenti di incasso e pagamento numerandoli in ordine di data;
- d) redigere con veridicità, trasparenza e chiarezza i bilanci annuali (preventivi e consuntivi) composti da conto economico, stato patrimoniale e una relazione finanziaria (cfr. *Costituzioni*, 400);
- e) rendere pubblici i bilanci attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei per dare opportuno coinvolgimento ai fedeli (cfr. *Costituzioni*, 400);
- f) gestire, in un'unica cassa, il bilancio di tutti gli Uffici di Curia, secondo le necessità specificate dai Direttori, in base alla programmazione annuale ordinaria e straordinaria degli stessi;
- g) eseguire tutte le spese necessarie, secondo le disposizioni dell'Arcivescovo (can. 494, § 3);
- h) provvedere alla gestione della *“cassa diocesana Legati”*, investendo i depositi e distribuendo annualmente quanto previsto, secondo le intenzioni proprie di essi.

Art. 26 - Ulteriori compiti

Secondo il can. 1278 per garantire alla Diocesi un'amministrazione ordinata e unitaria, sono affidati all'Economo Diocesano dall'Arcivescovo i seguenti compiti, di cui ai cann. 1276 § 1 e 1279 § 2:

- a) vigilare sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche soggette all'Ordinario del luogo (cfr. can. 1276 § 1);
- b) amministrare "i beni di una persona giuridica pubblica che non abbia amministratori propri", per un triennio riconfermabile (cfr. can. 1279 § 2);
- c) esaminare i bilanci dei singoli enti per sottoporli alla verifica del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (cfr. can. 1287);
- d) catalogare tutti gli enti giuridici pubblici della Diocesi;
- e) provvedere all'applicazione degli obblighi di legge circa l'iscrizione al Tribunale d'intesa con il Cancelliere;
- f) consegnare i beni mobili e immobili ai nuovi amministratori dei vari enti, curando l'inventario e quanto altro previsto dal Codice di Diritto Canonico;
- g) predisporre i decreti riguardanti i patrimoni stabili dei singoli enti soggetti all'autorità dell'Arcivescovo;
- h) istruire le pratiche per il rilascio di autorizzazioni ad atti di straordinaria amministrazione di tutti gli enti ecclesiastici diocesani (can. 1281) richiedendo, ove necessario, il consenso del Collegio dei Consultori;
- i) fornire consulenza tecnica giuridico-amministrativa per il funzionamento dei Consigli Diocesani per gli Affari Economici e per l'amministrazione contabile degli stessi.

Art. 27 - Ufficio Economato Diocesano

§ 1. L'Ufficio Economato è preposto all'amministrazione diocesana, diretto dall'Economo diocesano e da suoi eventuali collaboratori. Custodisce tutto ciò che concerne l'amministrazione e i beni della Diocesi e degli enti ecclesiastici sottoposti alla giurisdizione dell'Arcivescovo.

§ 2. L'Ufficio Economato presta, inoltre, alle parrocchie e alle altre realtà ecclesiali della Diocesi un qualificato aiuto di consulenza e di supporto in materia economico-amministrativa.

§ 3. L'Ufficio svolge gli adempimenti connessi all'assunzione del personale. In collaborazione con il Moderatore di Curia, seleziona, formalizza l'assunzione, e cura i rapporti con gli organismi preposti al collocamento e agli enti assistenziali e previdenziali.

Art. 28 - Servizio Diocesano per la Promozione del Sostegno Economico della Chiesa

§ 1. Il Servizio Diocesano per la Promozione del Sostegno Economico della Chiesa è diretto da un Responsabile diocesano assistito da un gruppo di lavoro diocesano nominato dall'Arcivescovo, nonché da una rete di referenti parrocchiali indicati dai singoli parroci e nominati dall'Arcivescovo.

§ 2. Il Servizio ha il compito di progettare, coordinare, sostenere e, per quanto di competenza, realizzare l'azione di sensibilizzazione al sovvenire alle necessità della Chiesa, in collegamento con il "servizio centrale" della CEI.

§ 3. Nella sua opera il Servizio collabora con il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, con l'Ufficio Economato e con l'Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali.

Art. 29 - Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici

§ 1. L'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici è guidato da un Direttore, scelto dall'Arcivescovo per la sua specifica competenza in materia di arte sacra e di beni culturali, ha come principale finalità quella di operare per la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e l'incremento dei beni culturali ecclesiastici e dell'arte sacra sul territorio della Diocesi.

§ 2. Nell'ambito della Diocesi, il Direttore non può assumere, neppure gratuitamente, incarichi di progettazione in materia di arte sacra e di beni culturali, sia a favore di enti soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano sia a favore di ordini o istituti religiosi.

§ 3. L'Ufficio presiede e sovrintende all'attività che viene svolta nel museo diocesano secondo le sue sezioni locali.

Art. 30 - Servizio per l'Edilizia di Culto

§1. Il Servizio per l'Edilizia di Culto collabora con l'Ufficio Economato e l'Ufficio per i Beni Culturali nel seguire le problematiche relative alla costruzione di nuove chiese e delle altre strutture immobiliari di carattere religioso nel territorio della Diocesi, nonché alla loro valorizzazione e adeguamento (cfr. *Costituzioni*, 395).

§2. Il Servizio è composto, oltre che dall'Incaricato, nominato dall'Arcivescovo in ottemperanza alle disposizioni date dalla CEI, da due esperti in materia liturgica: uno designato dal Direttore dell'Ufficio Liturgico e uno designato dal Direttore dell'Ufficio per i Beni Culturali.

§3. L'Ufficio ha in particolare i seguenti compiti:

- a) favorire l'interesse per il problema delle nuove chiese e le altre strutture necessarie per l'attività pastorale;
- b) promuovere la raccolta dei fondi necessari, suggerendo e incoraggiando modalità di partecipazione delle comunità parrocchiali;
- c) sostenere la ricerca di forme di arte sacra, da impiegare per la nuova edilizia di culto, adeguate ai tempi, incoraggiando occasioni di rapporto e di confronto con il mondo degli artisti;
- d) predisporre e aggiornare, a partire dalle segnalazioni delle comunità parrocchiali, un programma diocesano di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di centri parrocchiali, da sottoporre periodicamente all'attenzione dell'Arcivescovo.

Art. 31 - Servizio Diocesano Tecnico-edilizio

§ 1. Il Servizio Diocesano Tecnico-edilizio è formato, oltre che dall'Incaricato, da esperti nominati dall'Arcivescovo. Esso ha lo scopo di curare che vengano seguite tutte le norme disposte dalla CEI in materia di edifici di culto. Pertanto compie il seguente percorso:

- a) vigila sull'approvazione ed esecuzione dei nuovi edifici di culto;
- b) cura i rapporti con i competenti organi civili;
- c) dà pareri sulla costruzione, modifica o ristrutturazione di immobili;
- d) procura all'Arcivescovo i dati in base ai quali decidere sull'erezione, modificazione o soppressione di parrocchie (cfr. can. 515, § 2), in collaborazione con gli uffici competenti;
- e) individua e reperisce le aree necessarie alle nuove chiese e nuovi centri pastorali, documentandosi in base ai piani regolatori;
- f) dà parere per la progettazione e direzione dei lavori e dà indicazioni per l'indizione di gare di appalto;
- g) custodisce la cartografia relativa ai confini parrocchiali (cann. 515, §2 e 1215, §2).

§ 2. Compito di questo Servizio è quello di rendere il percorso delle costruzioni più lineare ed efficace possibile, favorendo la collocazione dei singoli progetti all'interno di una pianificazione diocesana, armonizzando le esigenze locali con i parametri pubblicati annualmente dalla Conferenza Episcopale Italiana e sostenendo le singole comunità parrocchiali nell'affrontare un impegno così articolato e complesso.

Art. 32 - Servizio per i Problemi Giuridici e Osservatorio Legislativo

§ 1. Il Servizio per i Problemi Giuridici e Osservatorio Legislativo è guidato da un Responsabile nominato dall'Arcivescovo ed è composto da tre giuristi.

§ 2. Il Servizio ha i seguenti compiti:

- a) conoscere in modo approfondito e aggiornato le legislazione canonica, ecclesiastica e civile per tutti quegli aspetti che possono interessare gli enti ecclesiastici e i presbiteri della Diocesi;
- b) collaborare con l'Ufficio di Cancelleria nel controllo legale degli atti di Curia, soprattutto di quelli che hanno una particolare rilevanza giuridica;
- c) prestare servizio di consulenza in primo luogo agli altri Uffici di Curia, e ad enti e persone ecclesiastiche;
- d) predisporre atti costitutivi di enti e relativi al riconoscimento civile, statuti e susseguenti modifiche;
- e) effettuare studi per convenzioni e testi normativi diocesani.

Titolo V***Ambito giuridico***

TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO

Art. 33 - Tribunale Ecclesiastico Diocesano

§ 1. Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano è l'organismo attraverso cui l'Arcivescovo assolve alle questioni che esigono l'esercizio della potestà giudiziaria; ossia l'analisi, la decisione e i provvedimenti resi necessari di fronte a questioni che esigono un processo.

§ 2. L'Arcivescovo, in quanto giudice di prima istanza, può agire personalmente o tramite il Vicario Giudiziale.

§ 3. Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano è istituito a norma del Codice di Diritto Canonico secondo i cann. 1419-1437.

§ 4. Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano è tribunale di prima istanza ed è composto da persone esperte nella scienza canonica e nominate dall'Arcivescovo, a norma del Codice di Diritto Canonico, esse sono:

- a) Vicario Giudiziale (cfr. can. 1420);
- b) Promotore di Giustizia (cfr. can. 1430);

- c) Difensore del Vincolo (cfr. can. 1432);
- d) Notaio (cfr. can. 1437).

Art. 34 - Finalità e competenze

§ 1. Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano ha la finalità di tutelare, promuovere, ripristinare la giustizia fra i fedeli, secondo la peculiarità dello spirito cristiano; accertare la verità dello stato canonico dei fedeli o la correttezza dell'esercizio di diritti/doveri di ciascun fedele; garantire e regolare il bene dei singoli fedeli e delle comunità cristiane.

§ 2. Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano:

- a) è competente per tutte le cause che possono essere giudicate nel foro canonico, fatta eccezione per le cause di nullità del vincolo matrimoniale riservate al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese;
- b) si interessa del provvedimento amministrativo di dispensa dei matrimoni che risultano non consumati;
- c) collabora con il settore di pastorale familiare per il servizio di consulenza di propria competenza a favore dei fedeli della Diocesi coinvolti in situazioni o vicende matrimoniali complesse;
- d) su incarico e a nome dell'Arcivescovo, si occupa di:
 - cause matrimoniali (richiesta di dispensa pontificia per la scioglimento di matrimonio "rato e non consumato" o "in favorem fidei", rogatorie in processi di nullità matrimoniale, procedimento di separazione canonica);
 - cause di accertamento di delitti e conseguente assegnazione o dichiarazione di pene canoniche;
 - procedimenti di istanza di perdita dello stato clericale;
 - procedimenti in contese fra fedeli.

Titolo VI

Ambito pastorale diocesano

A. Settore Koinonia – Popolo di Dio

SEZIONE CLERO

Art. 35 - Sezione Clero

§ 1. La Sezione Clero raggruppa gli uffici di Curia che si occupano della vita e del ministero dei presbiteri e dei diaconi permanenti.

§ 2. La Sezione Clero cura tutte le attività riguardanti il presbiterio diocesano:

- a) favorisce la fraternità e la vita spirituale dei sacerdoti con ogni mezzo (cfr. *Costituzioni*, 93);
- b) elabora piani per affrontare le necessità dei presbiteri anziani e malati in modo organico (cfr. *Costituzioni*, 92);
- c) favorisce incontri fraterni e di comunione dei presbiteri anziani, in particolare con l'Arcivescovo e con i giovani presbiteri (cfr. *Costituzioni*, 95);
- d) sostiene la vita comune (cfr. can. 280);
- e) fa la programmazione del ritiro mensile del clero (cfr. *Costituzioni*, 118);
- f) cura l'attuazione degli orientamenti diocesani circa la formazione permanente dei presbiteri (cfr. *Costituzioni*, 106);
- g) promuove sussidi per la vita spirituale e pastorale;
- h) vigila sull'osservanza della disciplina ecclesiastica da parte dei presbiteri e tutela i diritti, sia nei confronti del soddisfacimento delle necessità economiche e di riposo, sia nel doveroso approfondimento teologico e culturale (cfr. cann. 276-277; 279; 281 e 283);
- i) promuove la formazione e la fraternità dei Diaconi permanenti (cfr. Direttorio diocesano per il Diaconato permanente del 2005; Cfr. *Costituzioni*, 125).

Art. 36 - Servizio per la Formazione Permanente del Clero

§1. Il Servizio per la Formazione Permanente del Clero ha l'incarico di seguire la formazione del clero (cfr. *Costituzioni*, 106). Promuove direttamente specifiche iniziative (corsi, incontri, esercizi spirituali, pellegrinaggi, ecc.) tenendo conto dell'età e delle esigenze del Clero.

Il Servizio nella sua attività terrà conto delle indicazioni dell'Arcivescovo, del Piano Pastorale Diocesano e di quanto emerso nelle riunioni del Consiglio Presbiterale (cfr. *Costituzioni*, 120).

§2. Il Servizio è costituito da membri nominati dall'Arcivescovo ed è presieduto da un Responsabile.

Art. 37 - Commissione per la valutazione dei candidati all'Ordine Sacro

La Commissione per la valutazione dei candidati all'Ordine Sacro (*De promovendis ad Ordines*) è ausilio attraverso il quale l'Arcivescovo acquisisce elementi utili per suo discernimento sui Candidati agli Ordini sacri, coinvolgendo la comunità cristiana. Essa si riunirà

prima dell'Ammissione tra i candidati all'ordine del Diaconato e del Presbiterato, prima dell'Ordinazione Diaconale e prima della Ordinazione Presbiterale (cfr. *Costituzioni*, 115).

Art. 38 - Centro Diocesano Vocazioni

§ 1. Il Centro Diocesano Vocazioni cura la promozione delle vocazioni al ministero presbiterale, alla vita familiare e alla vocazione missionaria e religiosa nella Chiesa diocesana attraverso la sensibilizzazione della comunità cristiana, la proposta vocazionale rivolta in modo particolare ai ragazzi e ai giovani, l'accompagnamento spirituale (cfr. *Costituzioni*, 84).

§ 2. Sede e centro propulsore della pastorale vocazionale è il Seminario Diocesano.

§3. È presieduto da un Responsabile, scelto dall'Arcivescovo tra l'équipe degli educatori del Seminario (cfr. *Costituzioni*, 84).

SEZIONE VITA CONSACRATA, ORDO VIRGINUM E ORDO VIDUARUM

Art. 39 - Sezione Vita Consacrata, Ordo Virginum e Ordo Viduarum

§ 1. La Sezione Vita Consacrata promuove la Vita consacrata e cura i rapporti della Diocesi con gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica presenti nella Chiesa diocesana. *Anima l'Ordo Virginum e l'Ordo Viduarum.*

§ 2. La Sezione è diretta dal Vicario Episcopale per la Vita Consacrata.

§ 3. Nell'espletare il suo incarico il Vicario episcopale per la Vita consacrata si avvarrà della collaborazione dei segretari del CISM - USMI – CIIS.

§ 4. La Sezione è costituita da:

1. Vita Consacrata
2. Istituti Secolari
3. *Ordo Virginum*
4. *Ordo Viduarum.*

§5. La Sezione di Vita Consacrata in particolare :

- a) favorisce un'azione promozionale intesa a stimolare la Vita consacrata in Diocesi, affinché si qualifichi sempre più autenticamente come vita di consacrazione nella fedeltà al carisma proprio di ogni Istituto (cfr. *Costituzioni*, 162);
- b) tiene aggiornato l'archivio degli Istituti, delle Case, delle opere e dei membri esistenti nella Diocesi;

- c) segnala eventuali implicanze pastorali sorgenti nell'apertura, chiusura o alienazione di case religiose;
- d) conserva le regole di ciascuna Congregazione, soprattutto di quelle di diritto diocesano;
- e) segue le parrocchie affidate ai religiosi (cfr. cann. 520 e 681), tutela la fedeltà di questi al proprio carisma e alle proprie Costituzioni (cfr. MR 46-47) ed insieme promuove e verifica il loro inserimento nel cammino pastorale della Diocesi;
- f) promuove contatti ed incontri dell'Arcivescovo con i Superiori Religiosi e i loro organismi rappresentativi (CISM, USMI Regionali e diocesani e CIIS);
- g) segue gli Istituti di Vita Consacrata di Diritto diocesano a norma dei cann. 594-595;
- h) cura le Giornate dedicate alla Vita Consacrata, come occasione per vivere un tempo forte di comunione tra le varie forme di Vita consacrata;
- i) cura i rapporti con la vita contemplativa e con gli organismi diocesani (Consiglio Presbiterale, Consiglio Pastorale, Centro Diocesano Vocazioni) mediante un loro rappresentante nei rispettivi organismi;
- j) promuove e cura l'*Ordo Virginum*, l'*Ordo Viduarum* e le nuove forme di Vita consacrata.

Art. 40 - Consulta Diocesana per la Vita Consacrata

L'insieme di queste realtà di Vita consacrata formano la *Consulta* che collabora con l'Arcivescovo nel compito che egli ha di "difendere la Vita consacrata, promuovere ed animare la fedeltà e l'autenticità dei religiosi e aiutarli ad inserirsi, secondo la propria indole, nella comunione e nell'azione evangelizzatrice della sua Chiesa" (MR 52).

Art. 41 - Ordo Virginum e Viduarum

§1. L'*Ordo Virginum* e l'*Ordo Viduarum* sono diretti dal Vicario episcopale per la Vita consacrata (cfr. *Costituzioni*, 169) e guidati da un assistente spirituale.

§2. L'assistente spirituale, in coordinamento col Vicario episcopale per la Vita Consacrata, cura la formazione umana e spirituale dei membri dell'*Ordo Virginum* e dell'*Ordo Viduarum* e dei candidati.

SEZIONE LAICATO, FAMIGLIA E VITA

Art. 42 - Sezione Laicato, Famiglia e Vita

La Sezione Laicato raggruppa uffici e servizi che si riferiscono alla vita cristiana dei laici, alla loro testimonianza nel mondo, al loro impegno pastorale nella comunità diocesana, alle aggregazioni laicali. Di essa fanno parte:

1. Ufficio Famiglia e Vita;
2. Ufficio Confraternite;
3. Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali.

Art. 43 - Ufficio Famiglia e Vita

L'Ufficio Famiglia e Vita è retto da un Responsabile che è sacerdote, coadiuvato da una coppia di sposi, adeguatamente preparati; esprime la viva sollecitudine della Diocesi per le famiglie, le loro attese e difficoltà; promuove, anima e coordina la pastorale familiare della vita diocesana in tutte le sue molteplici forme. In particolare ha dei compiti e dei servizi:

- a) studia l'evolversi rapido della famiglia nella Diocesi, tenendo conto e promuovendo le ricerche di analisi socio-culturali;
- b) fa conoscere i documenti del Magistero sulla famiglia e le problematiche familiari, promuovendo incontri diocesani di studio;
- c) collabora con gli altri settori competenti per dare delle indicazioni pastorali e catechetiche sul cammino di fede da proporre ai nubendi sia in gruppo che individualmente (cfr. *Costituzioni*, 49);
- d) collabora con il Tribunale Diocesano per il servizio di consulenza di propria competenza a favore dei fedeli della Diocesi coinvolti in situazioni o vicende matrimoniali complesse;
- e) coordina i progetti e l'azione dei Consultori Familiari di ispirazione cristiana operanti in Diocesi (cfr. *Costituzioni*, 53);
- f) indica i sussidi necessari per un'adeguata formazione degli Operatori di Pastorale Familiare;
- g) cura i progetti di intervento sulla famiglia da attuare nell'ambito della programmazione pastorale diocesana;
- h) segue le iniziative proposte da associazioni, gruppi o movimenti ecclesiali;
- i) segue con attenzione lo sviluppo delle piccole comunità di base, o centri di famiglie, formatesi all'interno delle comunità parrocchiali;
- j) promuove la spiritualità familiare attraverso la proposta di ritiri ed esercizi spirituali;
- k) si rende particolarmente attento alla tutela della vita, cercando di promuovere con varie iniziative una mentalità di rispetto e difesa della dignità della vita umana, a qualunque stadio di formazione e in qualunque condizione di salute, di malattia o di età;
- l) si impegna a far nascere in Diocesi il Centro di Aiuto alla Vita (CAV);
- m) coordina tutte le iniziative diocesane e locali riguardanti la pastorale familiare.

Art. 44 - Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile

§ 1. All'interno dell'Ufficio Famiglia e Vita opera il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile che ha il compito di promuovere la pastorale per il mondo giovanile. È diretto da un Responsabile, nominato dall'Arcivescovo.

In particolare:

- a) analizza i fenomeni, sempre più complessi, nei quali si manifesta la contemporanea realtà dei giovani;
- b) coordina le associazioni, i gruppi e i movimenti ecclesiali operanti tra i giovani;
- c) progetta nuovi itinerari formativi e promuove nuove iniziative, collaborando con gli istituti Religiosi della Diocesi, al fine di educare cristianamente la gioventù (cfr. *Costituzioni*, 83);
- d) studia e progetta itinerari ed esperienze di pastorale giovanile secondo gli orientamenti del Piano Pastorale Diocesano (cfr. *Costituzioni*, 83);
- e) promuove e anima le manifestazioni e iniziative di spiritualità e di pastorale giovanile diocesane, nazionali e mondiali;
- f) collabora col Centro Diocesano Vocazioni.

§ 2. Per tutti questi compiti il Responsabile si avvale della Consulta per la Pastorale Giovanile con statuto proprio, composta dai rappresentanti delle zone pastorali e delle diverse associazioni e movimenti presenti nella Diocesi.

§ 3. Il Servizio si occupa della promozione e del coordinamento degli oratori parrocchiali sotto il profilo organizzativo e pastorale, secondo gli orientamenti della CEI e del Piano Pastorale Diocesano (cfr. *Costituzioni*, 89).

In particolare:

- a) promuove la cultura dell'oratorio nella comunità diocesana e la sua valorizzazione quale luogo primario dell'impegno educativo delle parrocchie;
- b) elabora proposte e progetti per la realizzazione dell'oratorio in ogni parrocchia;
- c) sostiene le parrocchie nell'organizzazione e animazione degli oratori e le assiste nell'elaborazione di progetti e richieste di contributi;
- d) cura la formazione degli animatori degli oratori;
- e) mantiene rapporti di collaborazione con le Istituzioni per quanto riguarda le iniziative di sostegno e di promozione degli oratori.

Art. 45 - Servizio Pastorale per le Confraternite

§ 1. L'Ufficio per le Confraternite si occupa della promozione e del coordinamento pastorale delle Confraternite della Diocesi.

§ 2. L'Ufficio è diretto da un Responsabile, di nomina arcivescovile, ed è coadiuvato dal Padre Spirituale Diocesano per le Confraternite.

§ 3. L'Ufficio ha il compito di:

- a) vigilare, promuovere e seguire la vita delle Confraternite a norma del Codice di Diritto Canonico (cfr. cann. 298; 309; 310) e dello Statuto proprio della Diocesi;
- b) aiutare ad applicare e svolgere le attività conformemente allo Statuto e ai regolamenti propri dei Sodalizi (cfr. cann. 304; 314) approvati dall'Arcivescovo;
- c) promuovere le iniziative comuni per lo sviluppo della comunione ecclesiale, per l'acquisizione di una sempre più cosciente mentalità di fede adulta, per l'attiva e devota partecipazione alla liturgia, per una più aperta testimonianza nelle opere di carità e di solidarietà sociale (cfr. *Costituzioni*, 284);
- d) promuovere lo studio e la conoscenza delle Confraternite presenti nella Diocesi, circa la loro storia, le loro tradizioni e il loro patrimonio culturale;
- e) curare il coordinamento pastorale delle Confraternite secondo le linee del Piano Pastorale Diocesano;
- f) elaborare un proprio Regolamento, approvato dall'Arcivescovo.

Art. 46 - Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali

§ 1. La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali è lo strumento di dialogo e di collaborazione tra le aggregazioni laicali presenti nella Diocesi (cfr. *Costituzioni*, 46), del loro rapporto di comunione con l'Arcivescovo e della loro corresponsabilità in ordine al cammino pastorale della Chiesa diocesana.

§ 2. La Consulta, formata dai rappresentanti delle Aggregazioni Laicali operanti nella Diocesi, si regge secondo un proprio Statuto approvato dall'Arcivescovo.

§ 3. La Consulta ha il compito di:

- a) coordinare il fenomeno aggregativo dei fedeli laici nella pastorale diocesana;
- b) favorire la formazione e la spiritualità dei laici, secondo la normativa canonica riguardo alle associazioni dei fedeli (cfr. cann. 298-329; cfr. la Nota pastorale CEI, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, 29 aprile 1993; *Costituzioni*, 159).

§ 4. Essa è presieduta da un membro eletto tra i membri e nominato dall'Arcivescovo.

B. Settore Profezia - Evangelizzazione

Art. 47 - Settore Profezia - Evangelizzazione

§1. Il Settore si occupa del gioioso annuncio del Vangelo che deve permeare la vita di tutta la comunità diocesana al suo interno e all'esterno.

Il Settore è presieduto da un Vicario episcopale incaricato per tale settore.

§2. L'area pastorale comprende i seguenti uffici:

Ufficio Dottrina della Fede, Annuncio e Catechesi

Ufficio Evangelizzazione e Cooperazione tra i Popoli

Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso

Ufficio Educazione Cattolica, Scuola e Università

Ufficio Insegnamento della Religione Cattolica

Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali

Ufficio Pastorale del Tempo libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggi

Scuola di Formazione Operatori Pastoralisti.

Rientra in questa area l'Istituto Superiore di Scienze Religiose.

Art. 48 - Ufficio per la Catechesi

§1. L'Ufficio comprende i seguenti servizi:

Servizio per il Catecumenato

Servizio Apostolato Biblico

Servizio per le Persone Disabili

Servizio per le Persone sorde

§2. L'Ufficio è presieduto da un Direttore ed ha un Responsabile per ciascun Servizio.

L'Ufficio collabora con l'Arcivescovo nella sua attività di fornire a tutti gli strumenti necessari per la catechesi. A tale scopo l'Ufficio avrà il compito di:

a) studiare i problemi della situazione diocesana circa l'educazione alla fede, ricercando i mezzi idonei per la loro soluzione ed elaborando per questo un concreto programma di azione (cfr. *Costituzioni*, 205);

b) promuovere la presenza e la qualità dei catechisti nelle parrocchie, curando soprattutto la formazione dei loro formatori;

c) elaborare e segnalare alle parrocchie e ai catechisti gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività catechistica;

- d) aiutare le parrocchie e zone pastorali ad analizzare la situazione religiosa di partenza e a individuare specifici obiettivi catechistici.

Art. 49 - Servizio per il Catecumenato

§1. Il Servizio per il Catecumenato ha lo scopo di aiutare le comunità cristiane a impostare in modo corretto ed efficace gli itinerari previsti per l'iniziazione cristiana, soprattutto il cammino di catecumenato degli adulti non battezzati, o che hanno ricevuto solo il battesimo, e quello dei fanciulli in età scolare non ancora battezzati. Il Servizio si riferisce, nello svolgimento dei suoi compiti, ai documenti ecclesiali in materia, in particolare al *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*.

§2. Esso ha come compiti:

- a) la conoscenza della situazione in Diocesi;
- b) lo studio, con l'aiuto di esperti e di eventuali gruppi di lavoro, dell'iniziazione cristiana sotto il profilo biblico, teologico, liturgico, catechetico, canonico, pastorale, in vista della predisposizione di proposte operative circa gli itinerari di iniziazione cristiana;
- c) la precisazione dei contenuti del primo annuncio e della catechesi, tenendo presenti la cultura e l'eventuale tradizione religiosa di appartenenza dei catecumeni, in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale Missionaria, l'Ufficio per i Migranti e l'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo;
- d) la predisposizione di strumenti e sussidi, in accordo con l'Ufficio per la Pastorale Liturgica e con l'Ufficio per la Catechesi;
- e) la verifica e l'approfondimento di quanto si sta operando.

Art. 50 - Servizio Apostolato Biblico

§1. Il Servizio mira a stimolare la Diocesi a un sempre maggiore e diretto ascolto della Parola di Dio.

§2. Per attuare tale finalità il Servizio avrà i seguenti compiti:

- a) divulgare la mappa delle attività bibliche sul territorio: Scuole della Parola, incontri di *lectio divina*, gruppi di ascolto, gruppi e corsi biblici;
- b) proporre itinerari di formazione biblica e scuole bibliche in collaborazione con la Scuola di Formazione per gli Operatori Pastoralisti;
- c) disporre e segnalare una bibliografia utile per l'apostolato biblico tra il popolo;
- d) aiutare enti, parrocchie, ecc. a trovare personale adatto per le loro attività bibliche e ad impostarle in modo adeguato agli scopi;

- e) riunire, secondo le necessità, le varie categorie di persone interessate all'apostolato biblico.

Art. 51 - Servizio per le Persone Disabili

Il Servizio promuove contenuti e metodi opportuni per l'azione catechetica dei disabili, secondo le indicazioni del relativo settore dell'Ufficio Catechistico Nazionale.

Nella sua azione il Responsabile del settore si avvale dell'opera di un gruppo di persone, esperte in materia, formato da sacerdoti, diaconi, religiosi e laici.

Art. 52 - Servizio per le Persone Sorde

Il Servizio promuove contenuti e metodi per l'azione catechetica delle persone sorde. Il Responsabile collabora con persone esperte nell'ambito e con i religiosi che si occupano di tale apostolato.

Art. 53 - Ufficio Evangelizzazione e Cooperazione tra i Popoli (Centro Missionario)

§1. L'Ufficio è lo strumento con cui la Chiesa diocesana promuove la missionarietà. Suo compito è:

- a) accogliere le scelte pastorali e tradurle in proposte missionarie per l'intera comunità diocesana;
- b) promuovere, seguire, sostenere le iniziative missionarie presenti in Diocesi, con particolare attenzione ai presbiteri *fidei donum*, ai laici missionari e agli operatori pastorali (cfr. *Costituzioni*, 208);
- c) collaborare con gli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana, appoggiandone le iniziative di formazione;
- d) cooperare nella ricerca e valorizzazione di esperienze e testimonianze di sensibilità missionaria presenti sul territorio coordinandole e promuovendone di nuove.

§2. In particolare:

- a) si pone a servizio della cooperazione tra la Chiesa diocesana e le Chiese presenti in aree geografiche non ancora sufficientemente evangelizzate, valorizzando le iniziative di collaborazione, curando l'inserimento di persone inviate dalla Diocesi nelle diverse Chiese;
- b) promuove e coordina le iniziative a carattere diocesano, quali la Giornata Missionaria Mondiale;
- c) dirige, promuove e sostiene in Diocesi le Pontificie Opere Missionarie;

- d) cura la formazione allo spirito missionario nei diversi ambiti;
- e) si fa carico della formazione e del sostegno ai presbiteri *fidei donum*;
- f) si impegna a promuovere e seguire una presenza di laici nell'impegno missionario;
- g) in collaborazione con il Centro Diocesano Vocazioni, promuove e coltiva vocazioni missionarie, sensibilizzando a tale riguardo le comunità cristiane;
- h) promuove raccolte di offerte a favore dell'attività evangelizzatrice e di promozione umana per uno sviluppo integrale;
- i) incoraggia la costituzione di gruppi missionari nelle parrocchie e ne anima l'attività con appositi sussidi e iniziative.

Art. 54 - Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso

§1. L'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso costituisce lo strumento di cui la Chiesa diocesana si avvale per la promozione, il sostegno e il coordinamento di iniziative negli ambiti del dialogo interconfessionale, della relazione con il Popolo Ebraico e dell'incontro con le Religioni (cfr. *Costituzioni*, 215).

Realizza il suo compito curando la qualità ecumenica della comunione ecclesiale e l'apertura al dialogo della pastorale diocesana.

§2. In questo contesto pastorale l'Ufficio:

- a) mantiene i rapporti con i rappresentanti a livello locale delle Chiese cristiane e Comunità ecclesiali e delle altre Tradizioni religiose presenti sul territorio della Diocesi;
- b) opera affinché l'impegno ecumenico qualifichi la pastorale nella vita quotidiana delle comunità;
- c) offre alle parrocchie, alle comunità religiose e alle aggregazioni ecclesiali un supporto per la promozione di iniziative ecumeniche a livello locale e per la formazione dei fedeli all'ecumenismo, all'interculturalità e al dialogo interreligioso;
- d) propone iniziative di formazione e di spiritualità ecumenica; in particolare cura le celebrazioni annuali della Giornata dell'Ebraismo, della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e delle ricorrenze più significative nell'ambito delle relazioni ecumeniche ed interreligiose;
- e) prende conoscenza delle diverse forme di religiosità presenti nel territorio della Diocesi, ne studia le caratteristiche e tiene i contatti con i rappresentanti di esse, con particolare attenzione all'Islam;
- f) studia il fenomeno delle nuove forme di religiosità e dei relativi movimenti (o sette); offre indicazioni in merito alle parrocchie e agli altri soggetti della pastorale.

Art. 55 - Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica

§1. L'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) si prende cura di tale insegnamento presso le scuole presenti nel territorio diocesano di ogni ordine e grado, statali e non statali (cfr. *Costituzioni*, 259).

§2. In analogia, comunione e coerenza con le indicazioni della CEI e con i suoi organismi centrali, il suddetto Ufficio ha i seguenti compiti:

- a) assegnare alle scuole, a nome dell'Ordinario diocesano, gli insegnanti di religione preventivamente ritenuti idonei dallo stesso, con provvedimento a firma del Direttore in qualità di delegato dell'Ordinario; questa idoneità sarà valutata in base alle indicazioni dei cann. 804-805 del Codice di Diritto Canonico;
- b) curare la formazione degli insegnanti di religione (cfr. *Costituzioni*, 266);
- c) sostenere, accompagnare, aiutare e verificare gli stessi nello svolgimento del loro compito scolastico, per quanto di competenza ecclesiastica;
- d) curare la loro formazione permanente o aggiornamento, anche collaborando con le Istituzioni accademiche (in particolare l'Istituto Superiore di Scienze Religiose);
- e) revocare, a nome dell'Ordinario diocesano, l'idoneità agli insegnanti, nei casi e nelle forme previste dalle norme ecclesiastiche, con provvedimento a firma del Direttore in qualità di delegato dell'Ordinario (cfr. can. 805 e delibera CEI n. 41);
- f) stimolare, informare, illuminare le comunità cristiane sull'I.R.C. e sui suoi problemi;
- g) seguire la preparazione e l'iter di approvazione dei testi scolastici per l'I.R.C.

§3. Per l'assegnazione degli insegnanti di religione l'Ufficio si attiene ai criteri determinati dall'Ordinario, alle norme concordatarie, alle Intese tra CEI e Ministero della Pubblica Istruzione e alle altre norme stabilite in merito.

§4. L'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica mantiene un costante rapporto con l'Ufficio per l'Educazione Cattolica, Scuola e Università allo scopo di garantire sul territorio il miglior coordinamento possibile di presenze e iniziative.

Art. 56 - Ufficio per l'Educazione Cattolica, Scuola e Università

§1. L'Ufficio, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo, ha il compito di dar vita a una pastorale unitaria e organica, predisponendo e diffondendo strumenti di studio, di lavoro e di informazione circa i temi e i problemi della scuola (cfr. *Costituzioni*, 262).

§2. Per quanto si riferisce specificamente all'insegnamento della religione cattolica, l'Ufficio mantiene uno stretto collegamento con l'apposito Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica.

§3. L'Ufficio si occupa di:

- a) offrire riflessioni e suggerire indicazioni perché studenti, genitori e docenti, consapevoli di appartenere alla medesima comunità ecclesiale, si sentano corresponsabili nella scuola di un progetto educativo che può predisporre all'accoglienza dell'annuncio evangelico;
- b) favorire il dialogo e proporre comuni iniziative di coordinamento tra le associazioni e i movimenti operanti nella scuola;
- c) sensibilizzare le comunità ecclesiali perché promuovano un'adeguata informazione a livello locale e parrocchiale per sostenere e qualificare la presenza partecipativa dei cristiani nella scuola;
- d) promuovere il coordinamento delle scuole cattoliche e di ispirazione cristiana, dalla scuola dell'infanzia in avanti, esistenti sul territorio della Diocesi, sviluppando rapporti di collaborazione;
- e) proporre iniziative idonee per inserire le scuole cattoliche nella prospettiva missionaria della pastorale diocesana in particolare di quella familiare e giovanile (cfr. *Costituzioni*, 265);
- f) promuovere opportune iniziative formative e di approfondimento della fede ai docenti e studenti universitari;
- g) essere luogo di confronto per le realtà ecclesiali e di ispirazione cristiana impegnate nel mondo universitario.

Art. 57 - Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali

§1. L'Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali si occupa del mondo della cultura nelle sue diverse espressioni, sia quelle proprie della realtà ecclesiale, sia quelle che nascono dalla società e richiedono un'attenzione e una valorizzazione a partire da una visione evangelica della persona umana, sia quelle che richiedono la presenza evangelica su strumenti di comunicazioni sociali (cfr. *Costituzioni*, 248).

§2. Ha il compito di

- a) promuovere l'animazione culturale di ispirazione cattolica; coordinare le attività culturali di Istituzioni e parrocchie, anche in fraterna collaborazione con le comunità cristiane non cattoliche (cfr. *Costituzioni*, 242);
- b) favorire una presenza ecclesiale negli ambienti culturalmente significativi, per una evangelizzazione della cultura attraverso il dialogo con le Istituzioni accademiche, professionali e culturali laiche;
- c) aiutare a prendere coscienza dell'importanza della comunicazione nell'attività pastorale ed educare alla sua implementazione strategica;
- d) coordinare e promuovere le attività delle Sale della Comunità, fornendo strumenti per la loro corretta gestione e l'opportuna valorizzazione.

§3. L'Ufficio è presieduto da un Direttore che avrà come suo compito altresì di seguire le istanze del Progetto Culturale e di tenere i contatti con il Servizio Nazionale per il Progetto culturale della CEI. Il Direttore dell'Ufficio è anche referente diocesano per il Progetto Culturale.

§4. È parte di questo Ufficio il Servizio per il Coordinamento delle attività Culturali. Mantiene stretti contatti con l'Ufficio l'Istituto Superiore di Scienze Religiose.

Art. 58 - Servizio per il Coordinamento delle Attività Culturali

Il Servizio per il Coordinamento delle attività Culturali intende collegare tra loro le attività di parrocchie, associazioni e Istituzioni cattoliche (cfr. *Costituzioni*, 253).

§1. Il Servizio per il Coordinamento delle attività culturali ha i seguenti compiti:

- a) essere punto di riferimento delle parrocchie, associazioni e movimenti nelle iniziative culturali;
- b) concordare un orientamento comune per un servizio culturale da tradurre in iniziative a livello locale;
- c) sensibilizzare i parroci e le comunità cristiane al valore della cultura nella programmazione della loro pastorale ordinaria;
- d) favorire attenzione, conoscenza e valorizzazione dei documenti del Magistero ecclesiale;
- e) valorizzare le iniziative di carattere culturale promosse a livello diocesano e nazionale;
- f) promuovere la nascita di gruppi culturali nelle parrocchie, offrendo sostegno e accompagnamento;

Art. 59 - Ufficio Pastorale del Tempo libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggi

§1. L'Ufficio, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo, promuove l'attenzione della Diocesi all'ambito del tempo libero, dello sport, del turismo e dei pellegrinaggi, avendo come scopi precipui i seguenti:

- a) promuovere l'attenzione e la riflessione sul significato e sul valore educativo del tempo libero, dello sport, del turismo e dei pellegrinaggi;
- b) accompagnare e sostenere le iniziative sportive presso parrocchie, associazioni e gruppi cattolici o di ispirazione cattolica;
- c) coordinare le iniziative finalizzate alla promozione degli animatori dell'ambito sportivo e della pastorale del turismo e dei pellegrinaggi;
- d) offrire un servizio di consulenza per le problematiche connesse a tali ambiti;
- e) organizzare pellegrinaggi diocesani;
- f) coordinare le iniziative volte a garantire l'assistenza spirituale delle attività sportive professionali.

§2. Per conseguire tali finalità l'Ufficio presterà particolare attenzione ai seguenti compiti:

- a) curare convegni nell'ambito della pastorale dello sport;
- b) coordinare le iniziative diocesane, parrocchiali e dei vari enti di ispirazione cristiana nell'ambito sportivo e del tempo libero;
- c) seguire lo sviluppo della normativa in materia di attività sportiva dilettantistica;
- d) stabilire e consolidare il rapporto con le Istituzioni civili e le federazioni sportive anche con iniziative congiunte.

§3. L'Ufficio avrà cura di mantenere particolari relazioni con il Servizio per la Pastorale Giovanile.

Art. 60 - Istituto Superiore di Scienze Religiose

Parte attiva del settore Profezia ed evangelizzazione è l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, che svolge nella Diocesi un compito di diaconia della cultura per la formazione delle comunità e soprattutto del laicato. L'Istituto sarà coinvolto nella programmazione e negli itinerari formativi sia come istituzione sia attraverso i suoi docenti.

Art. 61 - Scuola di Formazione per gli Operatori Pastoralisti

La Scuola di Formazione per gli Operatori Pastoralisti, è un servizio formativo della Diocesi e promuove la formazione unitaria degli operatori pastorali. Essa è una emanazione dell'Isti-

tuto Superiore di Scienze Religiose e ha un suo regolamento promulgato dall'Arcivescovo (cfr. *Costituzioni*, 39).

C. Settore Liturgia e Santificazione

ART. 62 - Settore Liturgia e Santificazione

§1. Il Settore si occupa della pastorale liturgica, dirige, stimola e anima la vita liturgica della Diocesi.

§2. Il Settore pastorale è presieduto da un Vicario episcopale incaricato per tale Settore.

§3. Il Settore comprende i seguenti uffici:

- Ufficio Liturgico e Pietà popolare;
- Ufficio Ministeri istituiti;
- Ufficio per le Cause dei Santi.

Art. 63 - Ufficio Liturgico e Pietà popolare

§1. Esso ha i seguenti compiti:

- a) promuovere la conoscenza dei documenti del Magistero in materia liturgica;
- b) animare la formazione liturgica delle comunità, coordinando le iniziative riguardanti la valorizzazione della preghiera liturgica e, in particolare, la formazione dei fedeli allo spirito della liturgia, nel quadro della Scuola Diocesana per gli Operatori Pastoralisti (cfr. *Costituzioni*, 294);
- c) essere laboratorio liturgico per sussidi e pubblicazioni che siano di aiuto alle parrocchie;
- d) curare l'osservanza delle norme liturgiche ed educare a una corretta "creatività" nella fedeltà allo spirito della liturgia;
- e) garantire la conformità delle edizioni liturgiche ai testi approvati;
- f) curare, in rapporto con l'Ufficio per i Beni Culturali, l'adempimento delle prescrizioni riguardanti i luoghi, le suppellettili, gli arredi sacri, la custodia delle reliquie, la costruzione di nuovi organi, la conservazione e il ripristino degli organi di valore storico e artistico;

§2. Il Direttore fa parte di diritto della Commissione U.BB.CC.EE. per la custodia e ristrutturazione dei Beni Culturali e per la progettazione di nuove chiese.

Il Direttore è anche cerimoniere dell'Arcivescovo. Nelle varie celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo si avvale della collaborazione di vice-cerimonieri nominati dall'Arcivescovo.

§3. L'Ufficio Liturgico si compone dei seguenti servizi:

Servizio per la Pietà popolare;

Servizio per la Musica Sacra.

Art. 64 - Servizio per la Pietà popolare

Curerà, sotto la guida di un Responsabile nominato dall'Arcivescovo, le espressioni di pietà popolare in modo che risultino edificanti per la vita dei fedeli e aperte alla testimonianza della carità. Ha il compito di:

- a) armonizzare, orientare e animare la pietà popolare della Diocesi in riferimento all'autentico spirito liturgico (cfr. *Costituzioni*, 281);
- b) promuovere la formazione degli operatori della pietà popolare (Comitati Feste Patronali, Confraternite) in coordinamento con la Scuola di Formazione per gli Operatori Pastoralisti (cfr. *Costituzioni*, 283);
- c) animare la vita liturgica dei santuari diocesani secondo quanto stabilito nello statuto proprio dei santuari e del Direttorio per la liturgia e la pietà popolare.

Art. 65 - Servizio per la Musica Sacra

Il Servizio per la Musica Sacra, guidato da un Responsabile nominato dall'Arcivescovo, promuoverà il canto e la musica liturgica valorizzando il patrimonio esistente e intensificando la ricerca e la creatività musicale nello spirito liturgico conciliare (cfr. *Costituzioni*, 289).

Ha il compito di:

- a) offrire criteri e contenuti intesi a formare e aggiornare i repertori dei canti liturgici per il popolo e per le "scholae";
- b) incrementare e indirizzare le composizioni di nuove musiche soprattutto in relazione ai testi liturgici diocesani;
- c) mantenere rapporti con i responsabili della musica (organisti, strumentisti, direttori) e del canto ("scholae", animatori liturgico-musicali, ecc.);
- d) orientare e vigilare sulla programmazione e sulla attuazione dei concerti nelle chiese secondo quanto previsto nel Direttorio per la liturgia e la pietà popolare;
- e) curare la promozione e la formazione permanente del Coro diocesano (cfr. *Costituzioni*, 297).

Art. 66 - Ufficio per i Ministeri istituiti (Centro Iniziazione Ministeri)

L'Ufficio per i Ministeri istituiti, chiamato anche Centro Iniziazione Ministeri, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo, avrà il compito di curare i ministeri istituiti perché la

loro azione nelle comunità sia effettivamente ispirata allo spirito di Carità del Signore e armonizzata con la vita liturgica della Chiesa (cfr. *Costituzioni*, 347-348).

Ha il compito di:

- a) curare la formazione iniziale per i candidati e quella permanente secondo quanto stabilito dal Direttorio per la Liturgia e la Pietà popolare;
- b) curare la gestione dell'archivio e del rinnovo dei mandati per i Ministri istituiti;
- c) curare la formazione e la promozione dei ministri di fatto in coordinamento con la Scuola di Formazione per gli Operatori Pastorali (cfr. *Costituzioni*, 349).

Art. 67 - Ufficio per le Cause dei Santi

§1. L'Ufficio per le Cause dei Santi, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo, ha il compito di seguire a livello diocesano tutto quanto concerne l'istruzione delle cause di canonizzazione, con riferimento alle disposizioni della Costituzione apostolica *Divinus Perfectionis Magister* e delle relative norme applicative (con particolare riferimento alla istruzione per lo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, *Sanctorum Mater*, emanata dalla Congregazione delle Cause dei Santi il 18 febbraio 2008).

§2. L'Ufficio ha in particolare i seguenti compiti:

- fornire ai singoli fedeli o ai soggetti ecclesiali interessati informazioni e indicazioni per quanto concerne l'introduzione di nuove cause;
- garantire un utile supporto al lavoro di coloro ai quali l'Arcivescovo affida l'espletamento delle singole inchieste canoniche e che vengono per questo scopo designati di volta in volta (sia in riferimento ai responsabili dell'indagine sia in riferimento ai titolari di compiti notarili);
- custodire presso il proprio archivio la documentazione concernente le diverse pratiche.

D. Settore Diaconia - Testimonianza della Carità

Art. 68 - Settore Diaconia – Testimonianza della Carità

§1. Il Settore Diaconia - Testimonianza della Carità si occupa della pastorale della carità, dirige, stimola e anima la testimonianza di carità della Diocesi.

§2. Il Settore pastorale è presieduto da un Vicario episcopale incaricato dall'Arcivescovo, per tale area.

§3. Il Settore pastorale comprende i seguenti uffici:

Ufficio Caritas;

Ufficio della Pastorale della Salute;

Ufficio dei Problemi Sociali, del Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato;

Ufficio Migrazioni.

Art. 69 - Ufficio Caritas

§1. L'Ufficio Caritas, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo, è l'organismo pastorale voluto dalla Chiesa italiana per promuovere, coordinare, potenziare la dimensione caritativa, quale testimonianza della vitalità evangelica in Italia.

§2. La Caritas diocesana coordina, anima e collabora con le Caritas cittadine e quelle parrocchiali; è dotata di uno Statuto, debitamente approvato dall'Arcivescovo, che ne determina i principi, la struttura e l'operatività.

§3. Compiti della Caritas diocesana sono i seguenti:

- a) promuovere l'animazione delle comunità, soprattutto le parrocchie, al senso della carità verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà e al dovere di tradurre in opere caritative la fede in Cristo Signore (cfr. *Costituzioni*, 354);
- b) promuovere il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali di ispirazione cristiana ai vari livelli: diocesano, cittadino, parrocchiale;
- c) promuovere studi e ricerche sui bisogni scoperti e sui problemi assistenziali per individuare le cause, per preparare i piani efficaci di intervento nel quadro della programmazione pastorale unitaria, per stimolare l'azione delle autorità civili in vista di una adeguata legislazione;
- d) favorire la formazione del personale, sia professionale sia volontario, che si dedica alle opere assistenziali, caritative e promozionali;
- e) organizzare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;
- f) contribuire allo sviluppo integrale umano e sociale dei Paesi del Terzo Mondo con aiuti economici e prestazioni di servizio, specialmente con formule continuative e con iniziative stabili.

§4. Fa parte dell'Ufficio il Servizio nelle Carceri.

Art. 70 - Servizio nelle Carceri

§1. La presenza nel territorio diocesano di due Istituti di pena richiede da parte della comunità ecclesiale una particolare attenzione pastorale verso i detenuti e le loro problematiche.

§2. Il servizio nelle Carceri, guidato da un Responsabile nominato dall'Arcivescovo, ha il compito di:

- a) curare la formazione pastorale permanente dei volontari in sintonia con le indicazioni della Chiesa Italiana e la normativa civile e penale vigente (cfr. *Costituzioni*, 375);
- b) sensibilizzare la comunità ecclesiale alle problematiche relative alla giustizia e al reinserimento sociale degli ex-detenuti;
- c) aiutare i detenuti bisognosi;
- d) curare la gestione delle case di accoglienza per i familiari dei detenuti.

Art. 71 - Ufficio della Pastorale della Salute

§1. Tale Ufficio, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo:

- a) studia le linee pastorali diocesane nel campo della sanità e ne segue l'attuazione;
- b) cura la sensibilizzazione delle comunità cristiane;
- c) anima e coordina iniziative di formazione e di aggiornamento fra le varie associazioni e gruppi specifici.

§2. In particolare il Servizio ha i seguenti compiti:

- a) orientamento e coordinamento dell'azione pastorale dei Cappellani assegnati agli ospedali, alle case di cura e agli istituti per anziani;
- b) animazione della pastorale della salute sul territorio con particolare riferimento alle parrocchie;
- c) coordinamento e collaborazione delle associazioni e dei gruppi di volontariato sanitario;
- d) studio dei problemi morali e pastorali riguardanti l'educazione sanitaria e la bioetica;
- e) promozione della presenza cristiana nei Corsi universitari di Scienze Infermieristiche e nelle Facoltà di Medicina, in collaborazione con i soggetti di pastorale universitaria;
- f) attenzione, in collegamento con le altre competenze, ai problemi di frontiera tra il sanitario, il sociale e il familiare, quali vita e aborto, tossicodipendenti, ludopatie, anziani, disabili, malati di mente.

Art. 72 - Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute

La Consulta è così regolamentata:

§1. Scopo.

La Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute è luogo per lo studio delle questioni, lo scambio di esperienze, il confronto di idee e progetti, la proposta di iniziative, con lo scopo di contribuire, in particolare, a elaborare e aggiornare il progetto unitario diocesano nell'ambito della pastorale della sanità.

In particolare, ha lo scopo di favorire la promozione e il coordinamento nella Diocesi:

- delle attività pastorali nel campo della salute, nel rispetto dei fini propri e dei carismi di ciascuna formazione ecclesiale;
- degli studi e dell'attività degli organismi e gruppi ecclesiali operanti nel settore.

§2. Compiti.

Per l'attuazione delle sue finalità, la Consulta svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) studio dei problemi connessi con la pastorale della salute;
- b) promozione e coordinamento dell'assistenza religiosa, delle attività connesse alla formazione culturale, scientifica o professionale dei cristiani, singoli o associati, che operano o sono destinati ad operare nel settore;
- c) orientamento e sostegno dei cristiani, singoli o associati, che operano nei servizi pubblici.

§3. Membri della Consulta.

La Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute è composta, oltre che dal Direttore dell'Ufficio, da soggetti attivi nell'azione pastorale della sanità: parroci, cappellani, associazioni ecclesiali e di ispirazione cristiana, associazioni professionali cristiane. Vengono chiamati a far parte della Consulta Diocesana anche alcuni esperti del settore sanitario.

§4. La Consulta Diocesana è presieduta dal Direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Salute.

Art. 73 - Ufficio Problemi Sociali e Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato

L'Ufficio, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo, comprende:

- a) Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro;
- b) Servizio Pastorale Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato.

Art. 74 - Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro

Il Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro, guidato da un Responsabile nominato dall'Arcivescovo, ha i seguenti compiti:

- a) si impegna a divulgare ed approfondire la conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa in collaborazione con la Scuola di Formazione per gli Operatori Pastoralisti;
- b) armonizza le iniziative delle varie associazioni sindacali, di lavoratori e di imprenditori di ispirazione cristiana;
- c) presta attenzione ai problemi politici del Paese e alle situazioni amministrative locali;
- d) in sintonia con la Caritas ed il volontariato segue le iniziative di promozione dei progetti nuovi per la formazione al lavoro (cfr. *Costituzioni*, 403).

Art. 75 - Servizio Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato

Il Servizio Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato, guidato da un Responsabile nominato dall'Arcivescovo, ha i seguenti compiti:

- a) promuove iniziative adeguate alla formazione alla pace e alla legalità (cfr. *Costituzioni*, 415);
- b) coordina con le altre componenti ecclesiali e le varie associazioni le iniziative valide per lo sviluppo e il rispetto dell'ambiente (cfr. *Costituzioni*, 418).

Art. 76 - Ufficio Migrazioni

§1. Con sempre maggior frequenza si assiste al fenomeno della migrazione dovuta a ragioni molto complesse rispetto al passato e non limitate alla sola ricerca di un lavoro lontano dalla propria casa. L'attenzione riservata dalla Chiesa universale a questo problema pone anche alla Diocesi il dovere di farsi attenta a problemi pastorali della mobilità umana (cfr. *Costituzioni*, 382).

§2. L'Ufficio, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo:

- a) promuove iniziative di sensibilizzazione e animazione perché le comunità si sentano responsabili nei confronti dei migranti;
- b) si preoccupa in collaborazione con la Caritas diocesana dell'assistenza e accoglienza degli extracomunitari;
- c) appronta programmi e azioni per integrare nella vita ecclesiale e sociale rom, nomadi, circensi e lunaparkisti;

- d) si preoccupa degli operatori della pesca e al mondo marittimo attraverso opportune azioni pastorali orientate anche alle loro famiglie.

E. Settore Pastorale Integrata

Art. 77 - Settore Pastorale Integrata


§1. La Pastorale Integrata è espressione della comunità ecclesiale che, a partire dalle esigenze della missione, valorizza carismi e ministeri di tutte le membra del popolo di Dio. A tal scopo le parrocchie attivano un coordinamento per le attività pastorali.

La Pastorale Integrata tenendo conto di quanto emerso nel sinodo diocesano del 2015, mira alla spiritualità di comunione e alla collaborazione in prospettiva missionaria (cfr. *Costituzioni*, 30).

§2. L'azione pastorale proposta si attua secondo due livelli: il primo riguarda le singole parrocchie nel percorrere un unico cammino pastorale che terrà conto del progetto pastorale diocesano e del calendario diocesano; il secondo livello riguarda le parrocchie geograficamente vicine che condivideranno il discernimento pastorale e coordineranno la presenza dei Ministri ordinati e degli operatori pastorali, nonché le strutture, le opere pastorali, in dotazione alle singole parrocchie.

§3. Le modalità di attuazione dei due livelli saranno indicati da un apposito documento dell'Arcivescovo.

§4. Il Settore Pastorale Integrata è presieduto da un Vicario episcopale incaricato dall'Arcivescovo.



GIOVAN BATTISTA PICHIERRI

ARCIVESCOVO DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE DI NAZARETH

Prot. n. 2547/16

Visto il n. 11 della Nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana *Il volto missionario della parrocchie in un mondo che cambia*, che auspica la "pastorale integrata, intesa come stile della parrocchia missionaria" e tesa alla valorizzazione dei carismi e dei soggetti presenti nella nostra comunità ecclesiale;

visto il Libro del Primo Sinodo Diocesano *Per una Chiesa mistero di comunione e missione, Costituzioni, 30*, che propone un cammino pastorale animato da spirito di comunione e di collaborazione di tutti gli organismi pastorali;

in virtù della Nostra potestà ordinaria,

**APPROVIAMO
gli Orientamenti su
la "Pastorale Integrata"**

che entreranno in vigore dal 2 febbraio 2016.

Trani, 26 gennaio 2016

XXV Anniversario di ordinazione episcopale

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

(Mons. Giuseppe Asciano)

L'ARCIVESCOVO

(Mons. Giovan Battista Pichierri)

ORIENTAMENTI SULLA PASTORALE INTEGRATA

1 La Tenda del Signore posta nel mondo è resa presente dalla comunità ecclesiale col suo stile di vita, la testimonianza di carità e l'annuncio della Parola. *“La parrocchia rende visibile la Chiesa come segno efficace dell'annuncio del Vangelo per la vita dell'uomo nella sua quotidianità e dei frutti di comunione che ne scaturiscono per tutta la società. Scrive Giovanni Paolo II: la parrocchia è «il nucleo fondamentale nella vita quotidiana della Diocesi»”*²

2 L'attuale contesto socio culturale ci spinge a ripensare il modo di vivere e di operare nelle nostre comunità. La *pastorale integrata*, sollecitata dalla Nota pastorale dell'Episcopato italiano del 30 maggio 2004, *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia* (n. 11), è espressione di una comunità operativa che, a partire dalle esigenze della missione, valorizza tutti i carismi e soggetti ecclesiali.

Anche il Sinodo diocesano del 2015 si è espresso in tale direzione: *“La missionarietà della parrocchia è legata alla capacità che essa ha di procedere non da sola, ma articolando, nel territorio, il cammino indicato dagli Orientamenti pastorali della Diocesi e dai vari interventi del magistero del Vescovo. Ogni parrocchia dovrà volentieri avvalersi degli strumenti pastorali offerti dalla Chiesa diocesana, in particolare dagli uffici e servizi della Curia. A questo disegno complessivo diamo il nome di “pastorale integrata”, intesa come stile della parrocchia missionaria. Non c'è missione efficace, se non dentro uno stile di comunione”* (Libro Sinodale, 30).

3 La *pastorale integrata* rappresenta la via scelta dalla nostra Chiesa diocesana, che precede le iniziative concrete e purifica la vita delle comunità parrocchiali dalla tentazione di cedere a chiusure autoreferenziali, a competizioni campanilistiche e a sterili personalismi.

² VMP 3.

4 Tale modello pastorale prevede due livelli da tenere presenti: il primo riguarda l'integrazione in un unico cammino pastorale sia dei diversi operatori pastorali sia delle diverse dimensioni del servizio pastorale, come pure delle varie aggregazioni ecclesiali. Questo primo livello riguarda ogni comunità parrocchiale, concepita come cellula viva del più ampio organismo diocesano, sotto la guida del Vescovo.

Un secondo livello di integrazione è quello specificamente interparrocchiale e territoriale: più parrocchie geograficamente vicine condividono il discernimento pastorale e mettono in comune varie risorse, prima fra tutte quella dei presbiteri e dei diaconi, poi dei vari ministri e operatori pastorali, nonché delle diverse strutture, dei servizi di base e delle opere pastorali, in dotazione alle singole parrocchie perché *“le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia”*³

5 La *pastorale integrata* esige la seria presa in considerazione di tre elementi fondamentali.

Il primo è la consapevolezza di essere in relazione con altre comunità. La parrocchia conserva un posto e ruolo oggi insostituibile. Ma di fronte ai compiti immani che la Chiesa deve oggi assolvere, essa «non può bastare da sola».

Il secondo elemento è che *“il rinnovamento della parrocchia in prospettiva missionaria non sminuisce affatto il ruolo di presidenza del presbitero, ma chiede che egli lo eserciti nel senso evangelico del servizio a tutti, nel riconoscimento e nella valorizzazione di tutti i doni che il Signore ha diffuso nella comunità, facendo crescere la corresponsabilità”* (CEI, *Il volto missionario della Parrocchia in un mondo che cambia*, 12, 2004). Si deve passare ad una concezione di parrocchia intesa come comunione organica di tutti cristiani che in virtù della vocazione battesimale scoprono il loro essere sacerdoti, re e profeti e quindi aperti alla collaborazione. Un'azione pastorale integrata pone in rete le molteplici risorse umane, spirituali, culturali, pastorali, di cui dispone ciascuna parrocchia.

³ EG 27.

Il terzo elemento è che non bastano le attività occasionali o le iniziative straordinarie, quanto piuttosto è opportuno curare l'integrazione delle attività parrocchiali nella quotidianità e compiere un unico cammino.

6 Alla luce di queste considerazioni, è importante prevedere iniziative pastorali organiche e sistematiche – e non solo occasionali e straordinarie – che consentano di:

- a. superare le divergenze tra le comunità viciniori e coordinare le stesse attività al fine di fornire ai fedeli servizi pastorali più efficaci; abbattere l'individualismo pastorale collegandosi con la Diocesi e il territorio;
- b. rendere di fatto attuabili attività pastorali specializzate con obiettivi chiari che non potrebbero essere intraprese da ogni singola comunità in ambito come carità, lavoro, scuola, cultura, giovani, famiglie, formazione;
- c. favorire la comunione nella relazione e individuare obiettivi pastorali da conseguire comunitariamente fra presbiteri e operatori pastorali, tra movimenti e le nuove realtà ecclesiali;⁴
- d. scorgere le competenze specifiche nelle diverse comunità.

Perché tale operazione, complessa e delicata, non risulti di pura "ingegneria ecclesiastica" occorre attivare un processo, che preveda il coinvolgimento dell'intero popolo di Dio, a cominciare dai presbiteri, dai diaconi, dalla Vita consacrata, dagli operatori pastorali, sino alle associazioni laicali. Sarà anche necessario articolare in modo ordinato e convergente le varie fasi del processo, da quelle parrocchiali a quelle zonali, fino alla più ampia che è quella diocesana.

7 A tal fine affido ai Vicari episcopali, in stretta collaborazione col Vicario episcopale per la *pastorale integrata*, il triplice compito di studio, proposta e animazione del processo.

Lo studio deve riguardare i principi ispiratori che fondano e sostengono la pastorale integrata, alla luce della situazione della nostra Diocesi e delle esperienze già avviate.

La proposta e l'animazione comprendono tutte quelle iniziative, esperienze, ipotesi, sperimentazioni, che sarà opportuno prendere in attenta considerazione, avviare e valutare per poter orientare e sostenere il processo, di cui sopra.

⁴ Cfr. VMP 11.

8 Le iniziative di pastorale integrata, che si andranno a costituire sotto la guida dei vicari episcopali zionali, saranno approvate dall'Arcivescovo e avranno come moderatore il vicario episcopale per la pastorale integrata.


Affidiamo a Maria, Madre della Chiesa, questo nostro progetto perché con la sua protezione possiamo continuare a camminare come Chiesa mistero di comunione e missione, dal tratto compassionevole e con volto misericordioso.

Confido molto nella collaborazione delle parrocchie, dei Religiosi/e e delle associazioni che le animano.

Trani, 26 gennaio 2016

XXV Anniversario di ordinazione episcopale

✠ **Giovan Battista Pichierri**
Arcivescovo



GIOVAN BATTISTA PICHIERRI

ARCIVESCOVO DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE DI NAZARETH

Prot. n. 2548/16

Viste le indicazioni del Libro del Primo Sinodo Diocesano *Per una Chiesa mistero di comunione e missione, Costituzioni, 39*;
in virtù della Nostra potestà ordinaria;
col presente decreto

ISTITUIAMO
La Scuola Diocesana di Formazione
e ne
APPROVIAMO
l'accluso **Regolamento**

che entrerà in vigore il 2 febbraio 2016, festa della Presentazione di Gesù al Tempio.

Trani, 26 gennaio 2016
XXV Anniversario di ordinazione episcopale

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

(Mons. Giuseppe Asciano)

L'ARCIVESCOVO

(Mons. Giovan Battista Pichierri)

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE

I. Denominazione e Sede

Art. 1. Come richiesto dal primo Sinodo diocesano, al n. 39 delle *Costituzioni* del Libro Sinodale, viene istituita la Scuola Diocesana di Formazione (SDF).

Art. 2. La SDF ha sede a Trani presso la sede dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, in Piazza C. Battisti, 32 ed è retta dalle norme del presente Regolamento.

II. Finalità e destinatari

Art. 3. La SDF è un servizio formativo dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, sotto diretta responsabilità dell'Arcivescovo finalizzato a promuovere la formazione unitaria degli operatori pastorali. Essa è un'emanazione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, in collaborazione con gli Uffici pastorali diocesani. La SDF non sostituisce i percorsi di formazione permanente affidati ai rispettivi Uffici pastorali diocesani, ai movimenti e alle associazioni.

Art. 4. I corsi della SDF, pur non avendo una caratterizzazione accademica, permetteranno una seria preparazione di base nel campo teologico, culturale, pastorale e socio-politico; si avrà così un unico centro di formazione teologico-pastorale di base. Non è richiesto alcun titolo di studio per l'iscrizione.

III. Organi e struttura

Art. 5. La gestione della SDF è affidata al Direttore dell'ISSR e ad un'equipe diocesana, costituita da un Coordinatore che affiancherà il Direttore dell'ISSR, da un Referente per ogni zona pastorale, da un segretario-economista. Tutti i suoi membri saranno nominati dall'Arcivescovo. L'equipe dura in carica un quinquennio.

Art. 6. La Scuola opera in armonia con il Moderatore della Curia, i Vicari episcopali zionali. Il Direttore a fine anno relaziona sull'attività della Scuola al Consiglio Pastorale Diocesano e presenta il progetto organizzativo, didattico e finanziario dell'anno successivo.

Art. 7. La SDF prevede la costituzione di Centri di insegnamento presenti in ognuna delle cinque zone pastorali dell'Arcidiocesi. Al Direttore, su proposta e/o d'intesa con i Vicari territoriali, spetta l'istituzione e la promozione di tali Centri, la cui conduzione ed amministrazione è gestita dalla stessa Scuola, attraverso un Referente zonale.

Art. 8. I docenti saranno individuati, oltre che tra quelli dell'ISSR, anche tra i presbiteri, diaconi, religiosi e laici delle rispettive zone pastorali, tenendo conto delle specifiche competenze.

Art. 9. La SDF sarà strutturata da un anno di base con corsi comuni per tutti e da un anno di qualificazione in un settore pastorale specifico secondo le quattro aree in cui è articolata la struttura pastorale diocesani secondo le esigenze formative degli Uffici pastorali diocesani.

Art. 10. L'ordinamento degli studi si articola in discipline fondamentali per l'anno di base e discipline di indirizzo per il secondo anno. Discipline fondamentali sono: Sacra Scrittura, Teologia Dogmatica, Teologia Morale, Liturgia, Storia della Chiesa, Scienze umane. Discipline con indirizzo sono: Teologia pastorale, Teologia dell'Evangelizzazione, Teologia del laicato, Catechetica; Dottrina Sociale della Chiesa; Comunicazioni Sociali, Teologia spirituale, Documenti del Vaticano II, Ecumenismo, Ministeri ecclesiali, Storia della Chiesa locale.

Art. 11. Al termine del biennio sarà rilasciato dall'Arcivescovo un *attestato di formazione in Cultura religiosa*. Per ogni iscritto è previsto il versamento di una *quota di iscrizione*.

Art. 12. L'amministrazione della SDF, rappresenta un capitolo di spesa dell'amministrazione dell'ente Diocesi in base ad un preventivo economico da approvare dal Consiglio affari economici. Il preventivo e il consuntivo saranno presentati ogni anno nel mese di giugno. Il finanziamento della SDF si avvale altresì di quanto raccolto attraverso le quote di iscrizione da parte degli studenti. Tali quote sono fissate dall'equipe di cui all'art. 5.

Art. 13. L'approvazione del presente Regolamento è competenza dell'Ordinario diocesano ed ha la durata di 5 anni. Nel caso non venga disposto diversamente, il Regolamento è considerato rinnovato automaticamente alla sua scadenza per i successivi 5 anni. Il presente regolamento viene promulgato *ad experimentum* per un quinquennio.

Trani, 26 gennaio 2016

XXV Anniversario di ordinazione episcopale





PRIMO
SINODO
DIOCESANO